Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1906 | **ROMA — Martedì, 1° maggio** | **Numero 102.**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent* **20** *— nel Regno cent* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 647 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 27 della legge 13 dicembre 1903, n. 474, che dà facoltà al Nostro Governo di coordinare in testo unico le disposizioni delle leggi 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3ª) e 13 dicembre 1903, n. 474, concernenti il bonificamento dell'Agro romano:

Udita la Commissione di vigilanza di cui all'art. 16 della sovracitata legge 13 dicembre 1903;

Veduto il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, d'accordo con quelli dell'interno, dei lavori pubblici, della grazia e giustizia, del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle leggi pel bonificamento dell'Agro romano e sulla colonizzazione dei beni demaniali dello Stato esistenti in tutte le provincie del Regno, visto d'ordine Nostro, dai ministri predetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Caserta, addì 10 novembre 1905.

VITTORIO EMANUELE

A. Fortis.
Rava.
Carlo Ferraris.
C. Finocchiaro-Aprile.
Carcano.
Majorana.

Visto, *Il guardasigilli*: C. Finocchiaro-Aprile.

COORDINAMENTO in testo unico delle leggi 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3ª), e 13 dicembre 1903, n. 474, sul bonificamento dell'Agro romano e sulla colonizzazione dei beni demaniali di tutte le provincie del Regno, approvato con decreto Reale del 10 novembre 1905, n. 647.

Art. 1.
(Art. 1 legge 1883).

A tenore dell'art. 2, lettera *C*, della legge degli 11 dicembre 1878, n. 4642, il bonificamento agrario della zona dei terreni compresi nel raggio di circa 10 chilometri dal centro di Roma, considerando per tale il migliario aureo del Foro, è dichiarato obbligatorio per tutti i proprietari di detti terreni.

Art. 2.
(Art. 14 legge 1903).

Per gli effetti della bonifica dell'agro romano vi s'intende compresa l'intera superficie delle tenute, che per più della terza parte rientrano nella zona dei 10 chilometri e le tenute di quella parte del bacino dell'Aniene, che è compresa nell'agro romano.

I terreni che, in esecuzione di questo articolo, entreranno a far parte della zona di bonifica, saranno iscritti nell'elenco, di cui all'articolo seguente.

I proprietari di questi terreni saranno obbligati di compiere quanto prescrive l'art. 4 della presente legge.

Art. 3.
(Art. 2 legge 1883).

Nel termine di un mese dalla promulgazione della presente legge, verrà per cura del prefetto della provincia di Roma, completato l'elenco dei terreni compresi nella zona di bonificamento e dei rispettivi proprietari, e pubblicato nel comune di Roma e nei vicini, se interessati.

Sono compresi in questo elenco tutti i fondi, le officine, i fabbricati di ogni genere e gli stabilimenti industriali.

Art. 4.
(Art. 3 legge 1883).

Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione dell'elenco (1), tutti i proprietari in esso indicati presenteranno al Ministero d'agricoltura la descrizione dei loro possessi compresi nella zona di bonificamento, indicandone i confini, la estensione, il numero di mappa, le servitù, i pesi e le ipoteche di cui sono gravati i rispettivi fondi nel presente stato di coltura.

Unita a questa descrizione sarà una proposta del propietario interessato, nella quale siano indicati i miglioramenti agrari che esso proprietario, in esecuzione della presente legge, intende di fare per suo conto sul suo possesso e specialmente le qualità e le aree delle coltivazioni di piante arboree ed erbacee, il numero e le dimensioni delle strade e dei fabbricati, che intende costruire per gli operai e per gli animali. Dovrà essere indicato il tempo nel quale avrà esecuzione ciascuno dei miglioramenti.

Art. 5.
(Art. 4 legge 1883).

Trascorso il termine, di che nel precedente articolo, le proposte, presentate insieme con la descrizione dei possessi, sono prese ad esaminare dalla Commissione di vigilanza, di che all'articolo 33.

Art. 6.
(Art. 5 legge 1883).

Durante il periodo dell'esame delle domande, che non potrà oltrepassare il termine di sei mesi da quello suindicato, i delegati componenti la Commissione di vigilanza, sia individualmente, sia collettivamente, purchè muniti di decreto prefettizio, possono introdursi nei possessi della zona di bonifica[illegible] e procedere a quegli esami, operazioni e lavori preparatorî, che stimeranno opportuni.

Se trattasi di luoghi abitati, officine e stabilimenti industriali, i delegati sono tenuti a farne dare avviso al proprietario per mezzo del sindaco almeno tre giorni prima.

Art. 7.
(Art. 6 legge 1883).

Trascorsi i sei mesi di che sopra il Ministero notifica per mezzo del sindaco, a ciascun proprietario della zona di bonificamento, sia che questi abbia fatta o no la proposta, di che all'art. 4, i miglioramenti da eseguire, la spesa presuntiva da sostenere, ed il tempo entro il quale i miglioramenti stessi debbono essere portati a compimento.

Art. 8.
(Art. 7 legge 1883).

Contro le decisioni della Commissione di vigilanza, i proprietari potranno, nel termine di quindici giorni, presentare ricorso motivato al ministro di agricoltura, industria e commercio; il quale, udito il Consiglio superiore di agricoltura, provvederà definitivamente entro tre mesi.

Art. 9.
(Art. 8 legge 1883)

Entro tre mesi da che sono state notificate le deliberazioni della Commissione di vigilanza, ed in caso di ricorso, entro un mese dalla notificazione della decisione ministeriale, ciascun proprietario interessato dovrà dichiarare presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, con atto speciale di cui ritirerà ricevuta, se accetta o no il metodo di bonificamento stabilito dal Ministero stesso.

Se accetta, il proprietario dovrà nell'atto stesso obbligarsi di cominciare ed eseguire i lavori a proprie spese e per conto proprio nei termini prefissi.

Art. 10.
(Art. 9 e 14 legge 1883)

Qualora il proprietario non faccia alcuna dichiarazione, ovvero non si obblighi di eseguire i miglioramenti agrari prescritti, od, obbligandosi, non curi di dare ad essi cominciamento nel termine di che all'articolo precedente, o se dopo averli cominciati non curi di eseguire i prescritti lavori e miglioramenti a proprie spese e per proprio conto nel tempo stabilito, il Governo avrà diritto di espropriare i rispettivi possessi, senza che nella perizia siano valutati i miglioramenti già eseguiti, i quali cederanno a vantaggio dello espropriante.

Art. 11.
(Art. 10 legge 1883).

Trascorsi i termini sopra designati, il Ministero d'agricoltura, industria e commercio formerà l'elenco dei possessi da espropriare, che conterrà il nome e cognome dei rispettivi proprietari e la descrizione sommaria dei beni.

Il detto elenco sarà depositato presso la prefettura di Roma per il termine di 15 giorni continui dandone avviso ai proprietari interessati.

L'elenco stesso sarà pubblicato per inserzione nel giornale destinato per gli annunzi ufficiali della provincia.

Art. 12.
(Art. 8 legge 1903).

I terreni espropriandi, in virtù della presente legge, saranno, ad istanza del ministro d'agricoltura, industria e commercio, venduti all'asta pubblica con l'obbligo della bonifica.

Art. 13.
(Art. 7 legge 1903).

Il valore del fondo sul quale sarà aperta l'asta di cui all'articol precedente sarà determinato caso per caso, uditi il proprietario, ed il Ministero di agricoltura, industria e commercio, con giudizio definitivo e non soggetto a richiamo, da un collegio di tre arbitri nominati dal primo presidente della Corte di cassazione di Roma, i quali faranno una relazione unica, sommaria.

(1) L'elenco fu pubblicato per cura della [illegible]ra di Roma il dì 21 agosto 1883 e quello di cui l'art. 2 della presente legge fu *pubblicato il 28 aprile 1904.*

Nella determinazione del prezzo non dovrà tenersi conto di nessun maggior valore nè per considerazioni di terreni fabbricabili, nè per cave di tufo, selci, pozzolana ed altri materiali da costruzione, che non fossero aperte ed in esercizio da un anno almeno prima della pubblicazione della presente legge.

Per ciò che riguarda il pagamento e deposito del prezzo di acquisto e il giudizio di graduazione tra i creditori dell'espropriato si applicheranno le disposizioni del Codice di procedura civile (libro II, titolo III, capo 2°).

Art. 14.

(Art. 8 legge 1903).

I fondi da mettersi all'asta potranno essere divisi in lotti nella misura e modo che allo scopo della bonifica idraulica ed agraria sia giudicato conveniente dalla Commissione di vigilanza di che all'art. 33. In tal caso il valore del fondo sarà ripartito fra i vari lotti a base delle rispettive aste dal collegio di arbitri di cui all'articolo precedente.

La vendita sarà fatta non prima di quaranta giorni dopo una speciale pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*, con un unico incanto, ma con la facoltà dell'aumento del sesto secondo l'articolo 680 del Codice di procedura civile, e colla riserva del diritto di proprietà dello Stato su qualsiasi oggetto di carattere archeologico.

Art. 15.

(Art. 9 legge 1903).

I lotti pei quali l'asta andasse deserta resteranno acquisiti allo Stato per il prezzo d'asta fissato dal collegio anzidetto: essi saranno rivenduti all'asta pubblica, a licitazione od a trattativa privata, coll'obbligo della bonifica idraulica od agraria a sensi dell'articolo 17.

Art. 16.

(Art. 10 legge 1903).

Prima che l'avviso d'asta, di cui all'art. 12, sia pubblicato ed in seguito a speciale notifica che ne sarà data al proprietario espropriando, è fatta a questi facoltà di conservare il complesso ovvero alcuno dei lotti, che dovrebbero essere venduti all'asta, col deposito di una somma pari al decimo del prezzo fissato per l'asta dei lotti conservati, a garanzia della esecuzione della bonifica idraulica od agraria nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione di vigilanza.

Al proprietario rimasto in possesso di tutta o parte della sua proprietà, sono applicabili ugualmente le disposizioni della presente legge.

Qualora questo proprietario non eseguisca la bonifica idraulica ed agraria nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione sarà definitivamente espropriato.

In tal caso il fondo sarà devoluto allo Stato pel prezzo primitivo stabilito dal collegio, di cui all'art. 13, ed il deposito di garanzia sarà incamerato.

Art. 17.

(Art. 11 legge 1903).

Il prezzo dei lotti venduti dallo Stato od in virtù degli articoli 9 e 14 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, o perchè in mancanza di oblatori i beni rimasero a lui acquisiti a termine del precedente articolo, sarà versato in ragione di un decimo all'atto di acquisto.

Tale decimo conserverà fino a bonifica compiuta il carattere di deposito di garanzia per l'obbligo della bonifica, ma senza interessi.

Per gli altri nove decimi del prezzo, gli acquirenti avranno facoltà di pagarlo in cinquanta annualità, comprensive delle quote di ammortamento e degli interessi calcolati al saggio non superiore al 4 per cento, le quali saranno versate nelle casse dello Stato con imputazione a speciale capitolo del bilancio di entrata.

In caso di mancato adempimento regolare della bonifica idraulica ed agraria lo Stato rientrerà in possesso di quei lotti col rimborso delle quote del prezzo di acquisto già pagate, ed il deposito di garanzia sarà incamerato.

Art. 18.

(Art. 15 legge 1883)

L'acquirente sarà obbligato a cominciare ed eseguire i miglioramenti agrari secondo le norme e nei termini prescritti dalla Commissione di vigilanza, sotto pena di devoluzione del fondo o di risoluzione del contratto di acquisto senza compenso delle spese fatte e dei miglioramenti eseguiti.

Art. 19.

(Art. 16 legge 1883).

I proprietari e gli acquirenti, i quali eseguiranno, per conto proprio, i miglioramenti agrari prescritti durante il termine assegnato dalla Commissione di vigilanza alla esecuzione dei lavori, godranno le facilitazioni ed i beneficî concessi ai Consorzi di bonificamento con gli articoli 38 e 56 della legge del 25 giugno 1882, n. 869.

Art. 20.

(Art. 17 legge 1883).

Coloro che nell'agro romano, anche oltre la zona indicata negli articoli 1 e 2, costruiranno fuori la cinta daziaria della città fabbricati di qualunque natura, godranno la esenzione della relativa imposta, durante dieci anni da che questi saranno abitabili o atti all'uso al quale sono destinati.

Saranno del pari ad essi ostensibili le facilitazioni ed i beneficî concessi ai proprietari di terreni dall'articolo precedente.

Art. 21.

(Art. 1 e 2 legge 1903).

Sono esenti per dieci anni dall'imposta principale i terreni compresi nella zona di cui agli art. 1 e 2 della presente legge, sui quali siano state eseguite le opere di bonificamento e di miglioramenti agrari, di cui agli articoli 4 e seguenti e siano state costruite case, fabbricati rurali, stalle e strade poderali.

Per lo stesso periodo di tempo sono pure esenti dalla relativa imposta tutti i fabbricati rurali a scopo di bonifica, e quelli che facendo parte dell'azienda rurale siano destinati ad uso di abitazione tanto del proprietario quanto dei lavoratori, ovvero sieno addetti alla trasformazione o alla custodia dei prodotti agricoli nei terreni bonificati, ancorchè non appartengano al proprietario dei terreni a cui servono, e ferme sempre tutte le esenzioni stabilite dalle leggi esistenti.

L'esenzione dall'imposta fondiaria decorrerà dalla constatazione degli eseguiti miglioramenti, e in proporzione sarà diminuito il contingente della provincia romana.

Art. 22.

(Art. 3 legge 1903).

Per ugual tempo sono esenti dalla tassa comunale sul bestiame le vacche da latte, gli animali da ingrasso, da allevamento e da lavoro, mantenuti nelle nuove stalle, che sorgeranno nell'intero perimetro dell'agro romano.

Art. 23.

(Art. 12 legge 1903).

Agli acquirenti dei terreni espropriati od acquisiti allo Stato in virtù della presente legge è pure accordata per soli cinque anni l'esenzione della imposta principale e per dieci anni l'esenzione dell'imposta sui fabbricati e della tassa bestiame, sulle vacche da latte e sugli animali da ingrasso, da allevamento e da lavoro mantenuti nelle nuove stalle.

Art. 24.

(Art. 2 legge 1903).

A tutti gli atti che si compiono al fine del bonificamento dei terreni compresi nella zona di bonifica, eccettuati gli atti di vendita immobiliare, sono applicabili, per le tasse di registro ed ipotecarie, le disposizioni dell'art. 56 della legge 25 giugno 1882, n. 869 (serie 3ª).

Lo stesso favore è accordato agli atti di enfiteusi concessi a scopo di bonifica, ai contratti di fitto a miglioria ed alle permute

di terreni limitrofi, qualora il valore di ciascun immobile permutato non superi le lire cinquemila, e sempre che sia riconosciuto dalla Commissione di vigilanza che sono fatti allo scopo di facilitare l'esecuzione dei lavori di bonifica.

Se le opere di bonificamento non saranno eseguite entro 5 anni dalla stipulazione degli atti ad esse relativi, gli atti medesimi andranno soggetti alla intera tassa.

Art. 25.

(Art. 18 legge 1883).

L'aumento di rendita che si otterrà coi miglioramenti agrari [illegible] terreni compresi nella zona di bonifica, è esente dalla imposta [illegible]aria per 20 anni a decorrere dal 2° anno dopo quello del [illegible] uto bonificamento.

[illegible] stessa esenzione sarà concessa ai proprietari dell'Agro ro[illegible] oltre la zona predetta, i quali eseguiranno a proprie spese e per proprio conto i miglioramenti agrari, uniformandosi alle [illegible]scrizioni della presente legge.

Art. 26.

(Art. 19 legge 1883).

Per la esecuzione della presente legge, sarà provveduto col fondo di L. 1,200,000 stanziato al n. 5 della tabella *D* annessa alla legge 23 luglio 1881, n. 333 (serie 3ª) ed al di più occorrente con appositi stanziamenti sul bilancio passivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Il Governo è autorizzato a fare anticipare il prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona di bonifica dalla Cassa depositi e prestiti, rimborsando le anticipazioni e gli interessi col [illegible] delle rivendite e la differenza col fondo e con gli stanziamenti sopra designati.

Art. 27.

(Art. 13 legge 1903).

Per il pagamento dei fondi espropriati in virtù dell'art. 13 la Cassa dei depositi e prestiti anticiperà al Governo le somme occorrenti in misura non superiore a due milioni all'anno, a cominciare dall'esercizio corrente.

Il credito della Cassa dei depositi e prestiti per tali anticipazioni e per quello già fatto per le espropriazioni eseguite prima della pubblicazione della presente legge, sarà ammortizzato in un numero non maggiore di cinquanta annualità comprendenti la quota di ammortamento e gli interessi calcolati al saggio non superiore al 4 per cento.

Al pagamento delle dette annualità sarà provveduto entro il mese di giugno di ciascun anno con gli appositi stanziamenti da farsi nel bilancio passivo del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 28.

(Art. 4 legge 1903).

Ai proprietari ed agli acquirenti, esclusi quelli che godono il [illegible] del pagamento rateale del prezzo, come all'art 17, i quali assumono l'esecuzione dei progetti di bonifica agraria e dei lavori di bonifica idraulica messi a loro carico secondo le norme stabilite nelle leggi 11 dicembre 1878, n. 4642, 8 luglio 1883, n. 1489, 22 marzo 1900, n. 195, e 7 luglio 1902, n. 333, compresa la costruzione dei fabbricati rurali, potranno essere concessi mutui di favore con interesse del 2 e mezzo per cento, rimborsabili in quarantacinque annualità a far tempo dal quinto anno dopo la concessione del mutuo.

Nei primi cinque anni i mutuatari pagheranno i soli interessi; nei quarantacinque anni successivi agli interessi sarà aggiunta la quota di ammortamento.

Art. 29.

(Art. 5 legge 1903).

La somma occorrente per questi mutui sarà somministrata al Ministero di agricoltura, industria e commercio dalla Cassa dei depositi e prestiti e non potrà eccedere i 2,000,000 di lire all'anno.

La Cassa dei depositi e prestiti esigerà sulla somma mutuata l'interesse non superiore al 4 per cento.

La differenza fra questo interesse e il tasso di favore sarà pagata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, prelevandola dal fondo indicato nell'art. 31.

Art. 30.

(Art. 6 legge 1903).

I proprietari, che intendono fruire di tale beneficio, devono farne domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio, presentando il piano dei lavori da eseguire col relativo fabisogno approvato dalla Commissione di vigilanza per l'esecuzione della presente [illegible], ed [illegible] di compiere i lavori entro cinque anni dalla concessione del mutuo.

Se i proprietari non [illegible] Ministero [illegible] alla concorrenza del mutuo concesso.

[illegible] sate semestralmente in base [illegible] lavori eseguiti, verificato [illegible] agrario, e dall'ingegnere [illegible] l'art. 34.

Gli interessi e le quote di ammortamento [illegible] a norma dell'art 28 saranno riscossi [illegible] dirette, con le norme, la procedura e [illegible] consentiti per la esazione delle imposte medesime.

Art. 31.

(Art. 18 legge 1903).

A cominciare dall'esercizio 1903-904 sarà stanziata annualmente nel bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio la somma di L. 200,000, da erogarsi:

a) per pagare alla Cassa dei depositi e prestiti la differenza del saggio degli interessi sulle somme anticipate ai termini dell'art. 29;

b) per le spese necessarie all'esecuzione della presente legge.

Art. 32.

(Art. 15 legge 1903).

L'allacciamento delle sorgive e le altre opere indicate all'art. 2, capoverso *b*, della legge 11 dicembre 1878, n. 4642, e dell'art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 333, da eseguirsi per opera dei Consorzi, dovranno compiersi entro cinque anni dalla data della presente legge, ed avranno diritto al concorso nella spesa in misura di tre decimi da parte dello Stato, della Provincia e del Comune, anche se fatte per iniziativa di privati, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza.

Pur mantenendo distinti i bilanci dei Consorzi, l'esecuzione delle opere suindicate sarà affidata ad un solo ufficio amministrativo e ad una sola direzione tecnica.

Con queste norme sarà, per decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, stabilito il riordinamento dei Consorzi esistenti.

Art. 33.

(Art. 16 legge 1903).

Presso il Ministero d'agricoltura, industria e commercio è istituita una Commissione di vigilanza per l'esecuzione della presente legge, presieduta dal direttore generale dell'agricoltura, e composta del capo dell'ufficio del bonificamento agrario, dell'ingegnere del genio civile preposto alla sezione speciale per l'esecuzione della bonifica idraulica dell'agro romano, del direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Roma, d'un professore delle cattedre ambulanti della provincia di Roma, di due rappresentanti dei proprietari interessati nella bonifica, nominati dal ministro di agricoltura, industria e commercio, d'un rappresentante della Provincia, d'un rappresentante del comune di Roma e di due funzionari delegati dal ministro dell'interno e dal ministro del tesoro.

tecnica e amministrativa, alle quali dia luogo l'esecuzione della

presente legge. Il ministro di agricoltura, industria e commercio giudicherà definitivamente.

Essa esercita le attribuzioni affidate dalle leggi del 1878 e 1883 alla Commissione idraulica economica e alla Commissione agraria, che sono soppresse.

Art. 34.
(Art. 17 legge 1903).

Col personale del genio civile governativo sarà costituita una speciale sezione, incaricata di dirigere e sorvegliare i lavori di bonifica indicati con le lettere *a* e *b* nell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1878, n. 4642, e nell'articolo 3 della legge 7 luglio 1902, n. 333, ed eseguire gli studi ed i relativi progetti.

Art. 35.
(Art. 19 legge 1903).

Il Ministero dei lavori pubblici, di accordo col Ministero d'agricoltura, industria e commercio e col comune di Roma, formerà il piano regolatore delle strade comunali occorrenti al bonificamento agrario dell'agro romano.

Alla costruzione della rete stradale così determinata si applicano le disposizioni della legge 30 agosto 1868, n. 4613.

Le strade saranno costruite a cura del Governo col concorso del Comune per la metà della spesa effettiva e saranno mantenute a cura e spese del Comune.

La spesa occorrente sarà inscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 36.
(Art. 20 legge 1903).

I proprietari delle tenute attraversate dalle strade, di cui all'articolo precedente, possono affrancarsi dalla sovraimposta messa a carico dei principali utenti dalla legge 30 agosto 1868 cedendo gratuitamente il terreno per la sede stradale, ed a metà prezzo quello necessario agli edifici scolastici ed alle stazioni sanitarie.

Art. 37.
(Art. 21 legge 1903).

È data facoltà al ministro dei lavori pubblici, d'intesa col ministro dell'interno, d'impiegare i condannati alla costruzione delle strade obbligatorie dell'agro romano.

In apposito capitolo del bilancio dei lavori pubblici sarà inscritta ogni anno la spesa di L. 25,000 per pagare la retribuzione ai condannati impiegati in codesti lavori.

Art. 38.
(Art. 22 legge 1903).

Il comune di Roma, entro i confini dell'agro romano, dovrà stabilire e mantenere almeno 16 condotte mediche con le relative stazioni sanitarie, oltre a quelle già esistenti nella zona del suburbio.

Art. 39.
(Art. 23 legge 1903).

Il comune di Roma dovrà parimente istituire e tenere aperte almeno per sei mesi dell'anno nella zona di bonifica.

a) una scuola maschile e una femminile in ogni frazione o borgata avente oltre 50 fanciulli dell'uno o dell'altro sesso, atti a frequentarle, quando la popolazione si trovi distante dal capoluogo oltre due chilometri;

b) una scuola mista in ogni frazione, borgata o agglomeramento di popolazione che conti non più di 800 e non meno di 200 abitanti, ed abbia un numero complessivo di almeno 50 fanciulli, che non possano, per ragione della distanza, recarsi alle altre scuole aperte nel suburbio o nell'agro romano.

Art. 40.
(Art. 24 legge 1903).

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere del Consiglio provinciale, del Consiglio di Stato e udito il Consiglio dei ministri, potrà con decreto Reale provvedere alla colonizzazione dei beni demaniali esistenti in tutte le Provincie del Regno coi criteri e coi metodi adottati pel Montello con le leggi 21 febbraio 1892, n. 57, e 15 febbraio 1900, n. 51, adibendo per le spese di quotizzazione e per le anticipazioni ai coloni i residui capitali della Cassa montellana, destinati alle nuove colonizzazioni.

Dai detti residui capitali sarà prelevata una somma di L. 100,000 da adibirsi secondo le norme da determinarsi con decreto Reale al miglioramento dei servizi comunali obbligatori nel Montello, di cui all'art. 7 della legge 15 febbraio 1900, n. 51.

Art. 41.
(Art. 25 legge 1903).

Nessuno avrà diritto a indennità per la risoluzione del contratto di locazione cagionata dall'esecuzione della presente legge, salvo all'affittuario il diritto di essere indennizzato, a norma del Codice civile, delle spese fatte per migliorare il fondo.

Art. 42.
(Art. 21 legge 1883).

Unitamente al bilancio di definitiva previsione, il ministro agricoltura, industria e commercio dovrà annualmente presentare la relazione dell'andamento, del progresso e dei risultati della bonificazione agraria.

Art. 43
(Art. 26 legge 1903).

Le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

Art. 44.
(Art. 27 legge 1903).

Il Governo del Re, udita la Commissione di vigilanza, ha facoltà di modificare il regolamento pubblicato in virtù dell'art. 20 della legge 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3ª).

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il presidente del Consiglio dei ministri ministro dell' interno
A. FORTIS.
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
RAVA.
Il ministro dei lavori pubblici
CARLO FERRARIS.
Il ministro di grazia e giustizia
C. FINOCCHIARO-APRILE.
Il ministro del tesoro
CARCANO.
Il ministro delle finanze
A. MAJORANA.

Il numero 601 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3ª) e 13 dicembre 1903, n. 474, approvato col R. decreto del 10 novembre 1905, n. 647;

Sentiti la Commissione di vigilanza di cui all'art. 16 della legge 13 dicembre 1903, n. 474, e il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio; di concerto coi ministri dell'interno, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e della grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento, sottoscritto, d'ordine Nostro, dai ministri dell'agricoltura, dell'interno, del te-

soro, delle finanze, dei lavori pubblici e della grazia e giustizia, in esecuzione del testo unico delle leggi 8 luglio 1883, n. 1489, e 13 dicembre 1903, n. 474, approvato col R. decreto del 10 novembre 1905, n. 647, per il bonificamento agrario dell'Agro romano.

Art. 2.

Sono abrogati i regolamenti del 3 gennaio 1884, n. 1847 (serie 3ª) e 7 maggio 1891, n. 255, pubblicati in virtù degli articoli 19 e 20 della legge 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Caserta, addì 20 novembre 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS
RAVA.
CARCANO.
C. FERRARIS.
C. FINOCCHIARO-APRILE.
A. MAJORANA.

Visto, *Il guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

Regolamento per il bonificamento agrario dell'Agro romano in esecuzione del testo unico delle leggi 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3ª), e 13 dicembre 1903, n. 474.

TITOLO I.
Commissione di vigilanza.

Art. 1.

La Commissione centrale di vigilanza per l'esecuzione del testo unico delle leggi concernenti il bonificamento dell'agro romano è composta di 11 membri, dei quali 4 designati dalla legge, cioè:

il direttore generale dell'agricoltura, presidente;

il capo dell'ufficio del bonificamento agrario;

l'ingegnere capo dell'ufficio speciale del Genio civile per il bonificamento idraulico dell'Agro romano;

il direttore dell'istituto d'igiene della R. Università di Roma.

Gli altri sette membri, da nominare con decreto Reale, su proposta del ministro dell'agricoltura, industria e commercio, saranno scelti nel modo seguente:

a) uno dei prefessori delle cattedre ambulanti della provincia di Roma;

b) due rappresentanti dei proprietari interessati nella bonifica, scelti dal ministro negli elenchi pubblicati per cura del prefetto della provincia di Roma;

c) un rappresentante della provincia e uno del comune di Roma, designati dai rispettivi Consigli provinciale e comunale;

d) due funzionari delegati dai ministri dell'interno e del tesoro.

Un impiegato del Ministero dell'agricoltura, industria e commercio ed uno del Ministero dei lavori pubblici disimpegnano le funzioni di segretari della Commissione, e possono essere coadiuvati da altro personale se le esigenze dei lavori lo richiedano.

Art. 2.

La Commissione ha la sua sede presso il Ministero di agricoltura, e si riunisce non meno di una volta al mese, e sempre quando il presidente lo ritenga necessario.

Art. 3.

Le sedute della Commissione non sono valide se non intervengano almeno 7 dei suoi componenti. Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, nel caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Con decreto ministeriale saranno fissate le indennità spettanti ai componenti della Commissione di vigilanza.

Art. 4.

Nel primo semestre di ogni esercizio finanziario la Commissione deve presentare ai ministri di agricoltura e dei lavori pubblici una relazione sull'andamento, sul progresso e sulla conservazione delle opere di bonificamento idraulico ed agrario, e sui risultati conseguiti nell'anno precedente.

TITOLO II.
Miglioramenti agrari.

Art. 5.

Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione del testo unico della legge sull'agro romano, tutti i proprietari di terreni soggetti alla legge concernente il bonificamento agrario dell'agro romano, devono presentare la *descrizione* dei loro possessi con unita la *proposta* dei miglioramenti agrari, che intendono di fare con i loro mezzi nei propri fondi. Tanto nella descrizione del possesso, quanto nella proposta dei miglioramenti agrari, si deve tener conto delle indicazioni richieste dall'art. 4 del testo predetto e dal presente regolamento.

Quando si tratti di beni enfiteutici o gravati di usufrutto, la descrizione e la proposta sono fatte dagli enfiteuti o dagli usufruttuari con il relativo consenso scritto, per questi ultimi, dei rispettivi proprietari.

Art. 6.

Fatta la descrizione e la proposta, di cui all'art. 4 del testo unico della legge sull'Agro romano, se poscia si verifichi passaggio di proprietà, il nuovo proprietario, purchè non sia decorso il termine di 6 mesi stabilito dal predetto articolo, può presentare nuova descrizione e fare nuova proposta. Decorso il termine suaccennato, il nuovo proprietario subentra in tutti i diritti e in tutti gli obblighi derivanti al suo dante causa per effetto della proposta fatta, indipendemente da qualsiasi accordo o convenzione.

Art. 7.

La descrizione di cui all'art. 5 sopraindicato deve inoltre contenere: il numero e lo stato dei fabbricati, delle strade e dei fossi di scolo; le notizie intorno all'acqua potabile; la estensione degli acquitrini e dei terreni soggetti alle inondazioni; il Consorzio idraulico in cui sono compresi; la superficie rispettiva dei terreni seminativi, prativi, irrigui o asciutti, pascolivi e boschivi, il numero e la qualità del bestiame, e quant'altro concerne lo stato attuale del possesso.

La Commissione di vigilanza può richiedere direttamente al conservatore delle ipoteche il rilascio gratuito dei documenti e certificati a forma dell'art. 24 del testo unico della legge sulle tasse ipotecarie, approvato con R. decreto del 13 settembre 1874, n. 2079 (serie 2ª).

Art. 8.

Nella *proposta* delle opere di bonificamento e dei miglioramenti agrari, che deve essere unita alla descrizione, mentre al proprietario è lasciata piena libertà di scelta fra i sistemi di coltura allo scopo della bonifica che egli intende di adottare, devono essere con ogni precisione indicati i lavori riguardanti: il prosciugamento e lo scolo dei terreni umidi; la difesa dalle inondazioni di spettanza dei privati; il governo delle acque nei terreni in pendio; il rimboschimento delle *spallette*; il numero, le dimensioni e la consistenza delle strade e dei fabbricati che intende di costruire per gli operai e per gli animali; nonchè la provvista dell'acqua potabile.

Art. 9.

Prima di sottoporre le descrizioni e le proposte dei proprietari all'esame della Commissione di vigilanza, il Ministero fa constatare, a mezzo di tecnici muniti della relativa carta di riconosci-

mento, da rilasciarsi dal presidente della Commissione predetta, le condizioni dei fondi da bonificare.

Alle relazioni descrittive dei tecnici devono essere unite le loro proposte di bonificamento, da servire per i lavori della Commissione di vigilanza, la quale verificherà se, e fino a qual punto, le proposte dei proprietari e dei tecnici possano essere accettate, o se convenga modificarle.

Art. 10.

Qualora dall'esame delle proposte dei proprietari e dalle constatazioni sopra luogo, venisse a risultare che le proposte stesse non corrispondono allo scopo della bonifica, la Commissione vi apporterà quelle modificazioni che reputerà necessarie, dando la preferenza, in quanto sia possibile, alle colture intensive e che esigano il collocamento stabile di famiglie rurali, nonchè prescegliendo quelle forme di contratto agrario che agevolano il raggiungimento dei fini della legge. Tali modificazioni sono notificate al proprietario interessato col ministero dell'ufficiale giudiziario.

Il proprietario può ricorrere, contro la deliberazione della Commissione, entro 15 giorni, al ministro d'agricoltura, il quale decide definitivamente.

Art. 11.

A cura dell'agenzia delle imposte di Roma deve essere rimesso al Ministero di agricoltura, industria e commercio, entro il mese di gennaio di ogni anno, l'elenco delle volture eseguite nell'anno precedente per tutti i fondi compresi nelle mappe soggette al testo unico delle leggi sull'Agro romano.

TITOLO III.

Mutui di favore ai proprietari.

Art. 12.

I proprietari, per valersi della facoltà concessa dall'art. 28 del testo unico della legge sull'Agro romano, devono presentare al Ministero di agricoltura, industria e commercio il piano particolareggiato dei lavori che intendono eseguire col relativo fabbisogno specificato per unità culturali.

La Commissione di vigilanza deve, entro tre mesi dalla presentazione del piano dei lavori e del fabbisogno, emettere la sua deliberazione sulla domanda di mutuo, determinando se, in massima, questo possa essere accordato, tenendo conto del complesso di circostanze, che persuadano della necessità del mutuo per vedere raggiunti gli scopi della legge mediante l'iniziativa del proprietario.

Qualora la domanda di mutuo sia accolta in massima, la Commissione indicherà l'ammontare del mutuo, che può essere concesso al proprietario anche solo per alcune delle unità culturali proposte, dando la preferenza, nell'ordine dell'accoglimento delle proposte di mutuo, alle unità culturali che assicurino maggiore sviluppo di cultura intensiva e di collocamento stabile di famiglie rurali.

Ottenuta l'approvazione della Commissione di vigilanza, il proprietario deve presentare al Ministero d'agricoltura, industria e commercio la domanda per la concessione del mutuo corredata dei documenti, dai quali risulti a quali unità culturali e rispettive bonifiche si riferisce il mutuo, e l'obbligo dal proprietario assunto relativamente a quelle bonifiche.

Se un proprietario possiede più fondi da bonificare, può chiedere per ciascuno di essi un mutuo, e in tal caso deve presentare altrettante domande con le norme stabilite nel presente articolo.

Art. 13.

La concessione dei mutui è fatta con atto pubblico amministrativo secondo l'ordine dell'accoglimento delle domande e nei limiti della somma fissata dall'art. 29 del testo unico delle leggi sull'Agro romano.

Art. 14.

Per ottenere le somministrazioni, di cui nell'art. 30 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, il proprietario deve presentare domanda al Ministero d'agricoltura, industria e commercio il quale, dopo aver fatto verificare lo stato dei lavori eseguiti, dà autorizzazione alla Cassa dei depositi e prestiti per il versamento in tesoreria della rata semestrale del mutuo.

I pagamenti delle somministrazioni a favore dei mutuatari saranno eseguiti con mandati a disposizione, emessi dal Ministero d'agricoltura e intestati all'intendente di finanza.

Art. 15.

L'interesse sulle somme somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti di cui nell'articolo precedente, non può superare il saggio stabilito annualmente dal Ministero del tesoro per i prestiti destinati ad opere igieniche, ed in ogni caso non deve eccedere il 4 per cento, ai termini dell'art. 29 del testo unico delle leggi sull'Agro romano.

Art. 16.

Nel bilancio di entrata dello Stato deve essere istituito un capitolo con la denominazione:

« Somministrazioni fatte dalla Cassa dei depositi e prestiti al « Ministero d'agricoltura, a tenore dell'art. 29 del testo unico « della legge sull'Agro romano, approvato con R. decreto 12 no- « vembre 1905 per i mutui ai proprietari, che eseguiscono le opere « di bonificamento », al quale devono essere imputate le somme dalla Cassa medesima somministrate.

Deve essere istituito un corrispondente capitolo nel bilancio della spesa del Ministero d'agricoltura, denominato:

« Mutui ai proprietari che hanno assunto l'obbligo di eseguire « le opere di bonificamento a tenore dell'art. 30 del testo unico « della legge sull'Agro romano, approvato con R. decreto 12 no- « vembre 1905 ».

Art. 17.

Le somme somministrate al Ministero d'agricoltura dalla Cassa dei depositi e prestiti saranno a questa dal medesimo rimborsate in 50 annualità, delle quali le prime cinque comprenderanno i soli interessi e le 45 annualità successive gl'interessi e la quota di ammortamento, nel modo seguente:

a) con i versamenti semestrali da farsi dagli esattori delle imposte incaricati della riscossione degl'interessi e quote di ammortamento dei mutui concessi ai proprietari dal Ministero d'agricoltura, in base ai ruoli di riscossione formati dal Ministero medesimo;

b) con mandato del Ministero di agricoltura sul fondo, di cui alla lettera *a*) dell'art 31 del testo unico della legge sull'Agro romano, per la differenza fra l'interesse pagato dai mutuatari e quello corrisposto dal Ministero alla Cassa sovventrice.

L'interesse sulle somme, che la Cassa dei depositi e prestiti somministra al Ministero di agricoltura, decorre dal giorno in cui la Cassa emetterà il relativo mandato di pagamento.

Le cinquanta annualità di cui sopra decorreranno dal 1° luglio dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui ha luogo la prima somministrazione di ogni mutuo.

Art. 18.

Agli effetti dei versamenti per parte dei mutuatari, la scadenza delle rate semestrali coinciderà con quella corrispondente pel pagamento delle imposte.

I diritti e gli obblighi degli esattori inerenti alla riscossione di cui alla lettera *a*) del precedente articolo, sono determinati, oltrechè dalle leggi che regolano l'esazione delle imposte dirette, dai capitolati in vigore per l'esercizio dell'esattoria comunale di Roma.

Art. 19.

Quando per il mancato pagamento delle annualità del mutuo l'esattore delle imposte debba procedere alla vendita giudiziale dei fondi del debitore moroso e il Ministero di agricoltura, industria e commercio rimanga aggiudicatario dei fondi stessi, si procede alla vendita di essi con le norme ed alle condizioni stabilite negli articoli 15 e 17 del testo unico delle leggi sull'Agro romano in base al prezzo di aggiudicazione dei fondi espropriati.

TITOLO IV.
Lavori di ufficio.
Art. 20.

Se i proprietari che hanno ottenuto il mutuo di favore, ai termini dell'art. 28 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, non iniziano entro un anno, o iniziati non li continuano e non completano i lavori di bonificamento idraulico ed agrario nei termini di legge secondo il piano e lo svolgimento graduale dei lavori approvato dalla Commissione di vigilanza, il Ministero di agricoltura, previa constatazione notificata a mezzo di uffiziale giudiziario allo interessato fa eseguire d'ufficio i detti lavori a tutto rischio e pericolo del proprietario, fino alla concorrenza della somma mutuata, sia ad economia per mezzo di speciali delegati, sia con appalti mediante pubblici incanti, oppure a licitazioni o trattative private, dandosi in quest'ultimo caso la preferenza all'affittuario del fondo quando nell'affittuario stesso concorrano le condizioni di idoneità corrispondenti all'importanza e alla natura delle opere da eseguirsi.

Art. 21.

Le spese per la direzione, la sorveglianza e la esecuzione dei lavori sono prelevate dalle somme accreditate per il mutuo. Le spese di esecuzione devono essere pagate con la procedura e con i modi specificati all'art. 34 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, circa i lavori ad economia o appaltati dagli uffici del genio civile.

Nel caso che le somme mutuate non bastino per la completa esecuzione del piano dei lavori approvato dalla Commissione, non devono essere eseguiti i lavori ritenuti di minor urgenza o importanza a giudizio della Commissione.

Art. 22.

Il proprietario e il conduttore del fondo nel quale il Ministero deve eseguire di ufficio il piano dei lavori approvato dalla Commissione di vigilanza, non possono pretendere alcuna indennità per occupazione temporanea o permanente del suolo per l'escavazione dei materiali di costruzione che esistano nel fondo, per l'uso dell'acqua e di quanto altro possa servire per l'esecuzione delle opere progettate, come se fossero eseguite dallo stesso proprietario; nè da questo può essere mossa, per qualsiasi ragione, eccezione di sorta intorno al modo ed al tempo dell'esecuzione dei lavori.

Il proprietario e il conduttore non possono mai, in confronto dello Stato, vantare alcun diritto a compensi di qualunque natura in dipendenza e per il fatto della esecuzione dei lavori di ufficio.

Art. 23.

Quando i detti lavori siano compiuti, il Ministero di agricoltura fa eseguire l'atto di collaudazione dai funzionari di cui al terzo capoverso dell'art. 30 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, i quali inviteranno, mediante atto di ufficiale giudiziario, il proprietario interessato ad assistere di persona, o per mezzo di un suo delegato all'atto medesimo, per firmare insieme il relativo verbale di consegna. Nel caso che il proprietario o un suo rappresentante non intervenissero per ricevere in consegna i lavori eseguiti, o si rifiutassero di firmare incondizionatamente il relativo verbale, la detta consegna si intende come avvenuta ed accettata con la semplice notificazione fatta per mezzo di ufficiale giudiziario dell'atto di collaudazione dei lavori, a richiesta dei predetti funzionari di tale atto incaricati.

Art. 24.

Nel caso in cui, durante la esecuzione dei lavori di ufficio, avvenisse passaggio di proprietà del fondo, o questo fosse ad altri locato, il nuovo proprietario o conduttore subentrano in tutti i diritti e in tutti gli obblighi derivanti dal contratto di mutuo stipulato dal precedente proprietario col Ministero, e come esso non soggetti a tutte le disposizioni della legge e del regolamento.

Art. 25.

Se prima dell'avvenuta consegna al proprietario dei lavori eseguiti di ufficio, e della notificazione dell'atto di collaudazione che ne fa le veci, venissero a perire, per qualsiasi ragione, in tutto o in parte, le opere ed i miglioramenti eseguiti, nessuna responsabilità può essere imputabile al Ministero e ai suoi funzionari od impresari, dovendosi ritenere tutti i lavori eseguiti a esclusivo rischio e pericolo dei proprietari.

TITOLO V.
Espropriazioni.
Art. 26.

Decorsi tre mesi da che siano state notificate le decisioni della Commissione di vigilanza, ed in caso di ricorso, spirato un mese dalla notificazione della deliberazione Ministeriale, di che agli articoli precedenti, qualora il proprietario od enfiteuta non abbia fatta la dichiarazione voluta dall'art 9 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, o fattala, non si sia obbligato ad eseguire i miglioramenti agrari prescritti; od essendovisi obbligato, non abbia curato di dare ad essi cominciamento nel termine assegnatogli, o non abbia eseguiti i lavori e miglioramenti agrari nei modi e termini prescritti e non ostante la dichiarazione ed obbligazione di che all'articolo predetto, il Governo può procedere a' termini dell'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, contro gl'inadempienti, alle prescrizioni suaccennate.

Art. 27.

Il Ministero deve denunziare in forma giudiziale al proprietario l'inadempimento degli obblighi assunti, e la conseguente espropriazione del fondo, ai termini dell'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano.

Con lo stesso atto viene al proprietario notificato il prezzo sul quale, a giudizio del Ministero, dovrebbero essere aperti gl'incanti.

Art. 28.

Il proprietario, nel termine di 20 giorni dalla notificazione di cui all'articolo precedente, può far pervenire al Ministero le sue osservazioni.

Art. 29.

Trascorso tale termine, ove non siasi potuto col proprietario venire ad accordi sul prezzo del fondo, il Ministero fa domanda al primo presidente della Corte di cassazione di Roma per la nomina del Collegio di arbitri, di cui all'art. 13 del testo unico della legge sull'Agro romano; rimettendo al medesimo l'atto notificato al proprietario, giusta il precedente articolo, e le osservazioni che dal proprietario siano state fatte. Dovrà di ciò il Ministero dare notizia al proprietario.

Art. 30.

Le cave aperte e in esercizio da un anno almeno prima della pubblicazione della legge 13 dicembre 1903, n. 474, devono risultare dall'elenco pubblicato a cura del distretto minerario di Roma.

Art. 31.

Il decreto col quale dal primo presidente della Corte di cassazione di Roma sono nominati gli arbitri, stabilisce il tempo in cui la relazione arbitrale deve essere presentata.

Art. 32.

Il decreto di nomina degli arbitri è, a cura della cancelleria della Corte di cassazione, rimesso senza ritardo al Ministero, il quale ne dà notizia per mezzo degli ufficiali giudiziari tanto al proprietario, quanto agli arbitri designati.

Art. 33.

Il decreto di nomina serve agli arbitri per avere libero accesso nelle proprietà contenute nella zona di bonifica.

Art. 34.

Quando nei fondi da espropriare esistano scorte vive o morte, gli arbitri ne fanno compiere l'inventario. Esse sono valutate a parte nella relazione degli arbitri.

Art. 35.

Possono, tanto dal Ministero, quanto dal proprietario, essere fornite al Collegio degli arbitri le eventuali osservazioni.

Art. 36.

Il termine assegnato agli arbitri nel decreto di nomina per la presentazione della loro relazione non può essere prorogato che una sola volta, col consenso di entrambe le parti.

Sono estese agli arbitri le disposizioni dell'art. 268 del Codice di procedura civile.

Art. 37.

La relazione degli arbitri deve essere depositata alla cancelleria della Corte di cassazione, che la comunica al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 38.

Trenta giorni prima della pubblicazione dell' avviso d' asta, il Ministero ne dà notizia al proprietario per atto di ufficiale giudiziario, agli effetti dell'art. 16 del testo unico delle leggi sull'Agro romano.

Art. 39.

Il proprietario che intenda valersi del diritto riservatogli dall'art. 16 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, deve, almeno 10 giorni prima del termine stabilito per la pubblicazione dell'avviso d'asta, far pervenire al Ministero di agricoltura, industria e commercio apposita dichiarazione, munita del certificato del deposito del decimo del prezzo alla cassa dei depositi e prestiti.

Di tale dichiarazione viene dal Ministero rilasciata ricevuta.

Art. 40.

L'asta sarà tenuta avanti il tribunale con le norme del Codice di procedura civile, salvo le disposizioni speciali dell'art. 14 del testo unico delle leggi sull'Agro romano.

Art. 41.

Il prezzo ricavato dalla vendita è depositato dalla Cassa dei depositi e prestiti nei modi e termini di legge.

Art. 42.

Qualora esistano vincoli reali o ragioni di privilegio sul fondo espropriato, o le parti non si accordino sul modo di distribuire il prezzo, deve provvedersi, sulla istanza della parte più diligente, dal tribunale competente, ai termini delle leggi civili.

Art. 43.

Definito, per accordo delle parti o con sentenza passata in giudicato, le ragioni dei terzi sul prezzo del fondo, si provvede al pagamento mediante decreto del Prefetto, da emettersi dopo sentito il Ministero d'agricoltura e previo accertamento della pertinenza del fondo al proprietario iscritto in catasto, a' termini degli articoli 2135 e 2137 del Codice civile.

Art. 44.

Per le alienazioni di fondi appartenenti a persone che non abbiano la libera disponibilità dei loro beni, valgono le disposizioni di diritto comune; per i pagamenti poi che siano loro da fare valgono le disposizioni degli articoli 57, 58 e 59 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

TITOLO VI.

Devoluzione dei terreni non bonificati e rivendita dei terreni espropriati.

Art. 45.

Nei casi preveduti dagli art. 16 penultimo capoverso, e 17, ultimo capoverso del testo unico delle leggi sull'Agro romano, il Ministero denunzia per atto di ufficiale giudiziario al proprietario l'inadempimento degli obblighi assunti; e con l'atto stesso intima la dismissione del fondo, indicando il giorno in cui i funzionari del Ministero vi si recheranno per riceverne la consegna.

Art. 46.

I funzionari incaricati di ricevere la consegna del fondo devono essere muniti di apposita delegazione del Ministero, ed accompagnati da un ufficiale giudiziario del tribunale per atti del quale è eseguita la immissione in possesso.

Art. 47.

L'opposizione del proprietario, comunque motivata, non sospenderà la presa di possesso del fondo da parte dello Stato, ma l'ufficiale giudiziario dovrà, a richiesta dell'opponente, prendere atto delle sue deduzioni e stendere verbale della consistenza del fondo e dei miglioramenti eseguiti.

Art. 48.

Se nel giorno fissato per la consegna non comparisce il proprietario, nè persona che legalmente lo rappresenti, si tiene consentita dal proprietario la dismissione del fondo, e il verbale d'immissione in possesso fa prova ad ogni effetto dello stato di consistenza del fondo stesso.

Art. 49.

Venuto il fondo in possesso dello Stato o per diserzione d'asta a' sensi dell'art. 15 del testo unico delle leggi sull'Agro romano o per dismissione a senso dei citati articoli 16 penultimo capoverso, e 17 ultimo capoverso del testo unico predetto, con apposito decreto Ministeriale è stabilito, volta per volta, se debba procedersi alla rivendita mediante asta pubblica o mediante licitazione o trattativa privata.

Alla rivendita a trattativa privata non può però addivenirsi se non per un prezzo non inferiore a quello di cui all'art. 13 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, nel caso di fondo rimasto allo Stato per l'art. 15 della legge stessa, o al prezzo per cui fu già il fondo venduto, nel caso che il fondo sia tornato in possesso dello Stato per gli articoli 16 e 17 della legge medesima.

Art. 50.

Le rivendite all'asta pubblica o le licitazioni private avranno luogo presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, secondo le norme stabilite nella legge e nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio dello Stato e per la contabilità generale.

Art. 51.

Per i fondi espropriati e rivenduti in virtù della legge 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3ª), è in facoltà dei rispettivi acquirenti, o di continuare il pagamento rateale dei fondi medesimi secondo i contratti stipulati, oppure far domanda per il pagamento in 50 rate consentito dall'art. 17 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, assoggettandosi all'aumento del deposito dal 6 al 10 per cento, come dispone l'articolo predetto.

La domanda di cui sopra deve essere presentata al Ministero di agricoltura entro due anni dalla pubblicazione del presente regolamento, e corredata della quietanza comprovante il versamento della somma supplementare del deposito.

TITOLO VII.

Amministrazione temporanea dei terreni invenduti e retrocessi.

Art. 52.

I terreni espropriati e quelli che fossero eventualmente retrocessi al Ministero di agricoltura per inadempienza dei patti contrattuali, dal giorno della loro presa di possesso fino a quando non sieno rivenduti, sono amministrati per mezzo del ricevitore del demanio, il quale ne terrà gestione separata e distinta per ciascun fondo, rendendone conto al Ministero di agricoltura, pel tramite dell'Intendenza di finanza, secondo le norme dell'amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato, in quanto non derogate da quelle speciali legislative o regolamentari per il bonificamento dell'Agro romano.

Art. 53.

Le somme necessarie per sopperire alle spese dell'amministrazione temporanea, sono somministrate dal Ministero di agricoltura con mandati di anticipazione.

Tutti i proventi dell'amministrazione temporanea dei detti beni devono essere versati nelle casse dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Art. 54.

Quando il Ministero di agricoltura procede alla rivendita dei terreni retrocessi, deve aver cura di preparare un esatto stato di consistenza delle scorte vive e morte, delle raccolte pendenti, delle sementi in terra e di quanto altro esista nel fondo al giorno della vendita, per fare di tutto ciò la consegna al nuovo acquirente.

Questi deve presentare all'atto della consegna stessa la quietanza del versamento fatto nelle casse dello Stato del complessivo importo di tutto quello che è oggetto di consegna, dal cui verbale sono fatti risultare gli estremi della quietanza medesima.

Se il valore delle scorte raggiungesse le L. 25,000, potrà il Ministero di agricoltura ammetterne il pagamento in un numero di annualità non superiori a cinque, con l'interesse scalare nella stessa ragione in cui è dovuto per il prezzo della terra, e contro garanzia reale od anche fideiussione dichiarata accettabile dal ricevitore del demanio.

TITOLO VIII.

Anticipazioni della Cassa dei depositi e prestiti per il pagamento dei fondi espropriati o acquisiti allo Stato.

Art. 55.

Le somme occorrenti per il pagamento dei fondi espropriati o acquisiti allo Stato in virtù del testo unico delle leggi sull'Agro romano sono anticipate dalla Cassa depositi e prestiti. Le somme predette, finchè rimangono in deposito obbligatorio, in ordine al disposto dell'art. 50 della legge 25 giugno 1865, costituiscono un debito del Ministero di agricoltura in conto provvisorio, pel quale si applica lo stesso saggio d'interesse che è fissato annualmente dal Ministero del tesoro per i depositi della specie. Gli interessi sono liquidati allo stesso saggio e con le stesse norme degli altri depositi simili, e non potranno eccedere il saggio stabilito annualmente dal Ministero del tesoro per i prestiti destinati ad opere igieniche, ed in ogni caso non possono superare il 4 per cento.

Art. 56.

Il pagamento delle indennità agli espropriati, nei casi di cui all'articolo precedente, è fatto dalla Cassa dei depositi e prestiti, in base a decreto del Ministero di agricoltura, industria e commercio, osservato il disposto dell'art. 27 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, e l'importare delle somme da essa pagate e accreditato a quel Ministero nel conto corrente provvisorio, di cui all'articolo precedente, il quale conto perciò resta chiuso, e in pari tempo addebitato in un conto nuovo definitivo a titolo di anticipazioni, giusta il disposto dell'art. 27 predetto.

Art. 57.

Nel bilancio di entrata dello Stato deve essere istituito un capitolo con la denominazione: « Anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti per gli effetti degli articoli 26 e 27, ultima alinea « del testo unico delle leggi sull'Agro romano », per imputarvi le somme delle anticipazioni di che al precedente articolo.

Deve essere inoltre istituito un corrispondente capitolo nel bilancio della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, con la denominazione: « Prezzo delle espropriazioni de « terreni acquisiti allo Stato », per imputarvi le somme di pagamenti fatti agli espropriati, come al precedente articolo.

Art. 58.

È pure istituito un altro capitolo nel bilancio di entrata per imputarvi il ricavato dei beni espropriati ed alienati, costituito dalle annualità, che dal Ministero di agricoltura, industria e commercio saranno poste a debito degli acquirenti per i 9[10 del prezzo non pagato, non che gli altri prodotti che si ricavano dalla temporanea amministrazione dei beni espropriati.

Art. 59.

Il pagamento delle annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti in rimborso delle anticipazioni, di cui all'art. 55, è fatto annualmente col fondo stanziato in uno speciale capitolo del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, in corrispondenza all'entrata del prodotto della vendita ed amministrazione dei beni, di cui all'articolo precedente.

Ove la somma prevista da incassare, come all'articolo precedente, risultasse inferiore a quella da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti, devesi provvedere alla differenza col fondo di cui all'art. 26 del testo unico delle leggi sull'Agro romano.

Art. 60.

Il periodo del rimborso delle anticipazioni incomincia col primo di luglio dell'esercizio successivo a quello in cui ha luogo l'anticipazione. Il pagamento delle annualità alla Cassa dei depositi e prestiti è stabilito entro il mese di giugno di ciascun anno, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 27 del testo unico. Per l'esercizio in cui ha luogo l'anticipazione, il Ministero d'agricoltura, industria e commercio è tenuto al pagamento dei soli interessi, nella ragione stabilita, dalla data del mandato fino al 30 giugno successivo.

TITOLO IX.

Provvedimenti tributari.

Art. 61.

Agli effetti dell'art. 21 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, il proprietario che ha compiuto i lavori in quell'articolo indicati, deve presentare alla Commissione di vigilanza domanda perchè si proceda alla constatazione delle opere eseguite.

La Commissione di vigilanza nel più breve termine possibile emette la propria deliberazione in linea tecnica e di fatto sull'applicabilità ai singoli fondi bonificati dell'esenzione decennale.

Nel verbale di detta deliberazione deve indicarsi:

a) la estensione dei terreni compresi nel piano dei lavori approvato dalla Commissione, e per cui vennero compiuti tutti i miglioramenti prescritti, contrassegnando ciascun fondo con le caratteristiche del catasto vigente. Nel caso in cui i detti miglioramenti comprendano una parte soltanto di un numero di mappa deve essere indicata la relativa superficie;

b) l'ubicazione e la destinazione delle costruzioni rurali a scopo di bonificamento, e di quelle che si trovano nei terreni bonificati facenti parte dell'azienda rurale, distinguendo se trattisi di manufatti nuovi o preesistenti alla legge 8 luglio 1883, n. 1489.

Art. 62.

La detta deliberazione è comunicata all'agente delle imposte, il quale ne cura la immediata notificazione agli interessati.

Contro le deliberazioni della Commissione possono presentare ricorso al ministro di agricoltura tanto l'agente delle imposte quanto i proprietari, per il mezzo dell'agenzia delle imposte, nel termine di giorni 20 dalla comunicazione della deliberazione.

Art. 63.

Trascorso il termine anzidetto senza che siasi prodotto reclamo, ovvero dopo avuta comunicazione della decisione del ministro sul reclamo prodotto, l'agenzia delle imposte provvede alla esenzione temporanea dall'imposta erariale, sui terreni e sui fabbricati, compresi i decimi.

Art. 64.

La liquidazione formata dall'agenzia delle imposte viene approvata e resa esecutiva dall'intendente di finanza con decreto di sgravio, da emettersi secondo le norme vigenti.

Art. 65.

La esenzione dalle imposte, autorizzata nei modi e nelle forme di cui all'art. 21 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, ha la durata di dieci anni interi, con effetto immediato nei ruoli dell'anno successivo alla constatazione degli eseguiti miglioramenti da farsi nel modo indicato dal precedente articolo.

Art. 66.

L'ammontare complessivo, per ciascun anno, degli sgravi di imposta sui terreni concessi per il titolo predetto è portato in diminuzione del contingente annuale della provincia di Roma fissato per legge; e nell'eventualità di rimborsi di quote d'imposta sui terreni già inscritta nei ruoli, non si fa luogo a reimposizione.

Art. 67.

Le disposizioni del presente regolamento circa le esenzioni temporanee dalle imposte sui terreni e sui fabbricati, si applicano eziandio al caso speciale previsto dall'art. 23 del testo unico delle leggi sull'Agro romano.

Art. 68.

Oltre alle esenzioni contemplate negli articoli che precedono, rimane in vigore l'esenzione decennale prevista dall'art. 20 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, per i fabbricati di qualunque natura costruiti nel perimetro dell'Agro romano fuori della cinta daziaria della città.

Art. 69.

Per ottenere l'applicazione delle riduzioni di tasse di registro ed ipotecario, di cui all'art. 24 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, deve, coll'atto esibito per la formalità, presentarsi all'ufficio del registro ed all'ufficio delle ipoteche un certificato, in carta semplice, rilasciato dalla Commissione di vigilanza, col quale si attesti che trattasi di atto fatto al fine del bonificamento o per facilitare l'esecuzione dei lavori di bonifica. Trascorso il quinquennio dalla stipulazione, le parti contraenti devono dimostrare, mediante altro certificato della Commissione predetta, che siano state eseguite nel quinquennio le opere di bonificamento cui l'atto si riferiva; in mancanza di tale giustificazione, si procede pel ricupero delle tasse dovute nella misura integrale.

Art. 70.

Per ottenere l'esenzione dalla tassa sul bestiame, accordata per dieci anni dall'art. 22 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, gli interessati debbono farne domanda al municipio di Roma, presentando a corredo di essa un certificato rilasciato dalla Commissione di vigilanza dal quale risulti che il richiedente ha provveduto al mantenimento di tutto o di una parte del suo bestiame in stalle di nuova costruzione o completamente restaurate nel perimetro dell'Agro romano.

Nella detta domanda deve essere indicata la precisa ubicazione della stalla e la quantità di bestiame che in essa è mantenuto, distintamente per le diverse specie indicate dalla legge, e cioè: vacche da latte, animali di qualunque specie da ingrasso, da allevamento e da lavoro.

Verificato il contenuto della domanda, e accertata, ove occorra, con opportune indagini e verifiche la esattezza dei dati in essa denunciati, il municipio fa luogo allo sgravio della tassa sul bestiame stabulato, secondo le norme vigenti per l'applicazione della tassa bestiame nella provincia di Roma.

In caso di rifiuto compete all'interessato il diritto di reclamo al Ministero di agricoltura, industria e commercio entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento.

TITOLO X.

Spese per l'esecuzione della legge.

Art. 71.

S'intendono per spese necessarie di cui alla lettera *b*) dell'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'Agro romano:

a) la compilazione degli elenchi dei proprietari e dei terreni e fabbricati soggetti alla legge, e le mappe e disegni illustrativi;

b) le constatazioni dello stato iniziale dei fondi da bonificare;

c) gli studi geognostici, idrografici ed agrari dei fondi medesimi;

d) le provviste degli strumenti ed oggetti che occorrono per le operazioni e indagini relative all'applicazione della legge;

e) i compensi e le indennità alla Commissione di vigilanza e al personale addetto al servizio del bonificamento, escluso quello per l'amministrazione temporanea di cui al titolo VII o quello per i lavori d'ufficio di cui al titolo IV;

f) i premi assegnabili giusta l'articolo 49 del regolamento di polizia ed igiene. A tale intento verrà riserbato e destinato annualmente non meno di un decimo della totalità della somma disponibile per le spese;

g) gli affitti dei locali necessari;

h) le pubblicazioni relative agli studi ed ai lavori eseguiti;

i) quant'altro può interessare l'opera del bonificamento.

Art. 72.

Per gli stessi scopi di cui all'art. 26 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, e all'articolo precedente, il Ministero di agricoltura, industria e commercio può valersi dei residui del fondo stanziato al n. 5 della tabella *D* annessa alla legge 23 luglio 1881, n. 333 (serie 3ª).

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il presidente del Consiglio, ministro dell'interno
A. FORTIS.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
RAVA.

Il ministro dei lavori pubblici
C. FERRARIS.

Il ministro di grazia e giustizia e dei culti
C. FINOCCHIARO-APRILE.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro delle finanze
A. MAJORANA.

Il numero 189 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 22 aprile 1906, col quale l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Anagni (Roma);

Veduto l'articolo 80 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 28 marzo 1895, n. 83;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Anagni è convocato pel giorno 20 maggio 1906, affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 27 successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1906.

VITTORIO EMANUELE.

SIDNEY SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli:* E. SACCHI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del ministro dell'interno:

N. LXXXIX (Dato a Roma, l'11 gennaio 1906), col quale si dispone la trasformazione del Monte frumentario esistente in Montebello di Bertona (Teramo) in Istituzione di soccorso per gli ammalati poveri a domicilio e si provvede in pari tempo al concen-

tramento dell'Opera pia nella Congregazione di carità del Comune anzidetto.

N. XC (Dato a Roma, il 4 marzo 1906), col quale l'Ospedale civile di Pellestrina (Venezia) è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

N. XCI (Dato a Roma, il 4 marzo 1906), col quale è stato parzialmente trasformato il fine del patrimonio della Confraternita del SS. Salvatore e del Gonfalone di Sassoferrato (Ancona), nel senso di destinare L. 600 di annua rendita al mantenimento degli inabili al lavoro e col quale altresì è stato concentrato nella Congregazione di carità di detto Comune il diritto di erogazione della rendita trasformata.

N. XCII (Dato a Roma, il 4 marzo 1906), col quale l'Asilo infantile di Grandola (Como) è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio:

N. XCV (Dato a Roma, il 25 marzo 1906), col quale si autorizza la Scuola professionale in Biella ad accettare una donazione di lire diecimila disposta in suo favore dai figli del cav. Felice Bora e si ordina l'investimento di detta somma in rendita pubblica intestata alla Scuola, con l'indicazione della sua provenienza.

Relazione ***di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a*** **S. M. il Re,** ***in udienza del 19 aprile 1906, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Venaria Reale (Torino).***

SIRE!

In seguito alla morte del sindaco, avvenuta nel dicembre u. s., il Consiglio comunale di Venaria Reale fu convocato per la nomina del successore, ma gli eletti presentarono subito le dimissioni, e tutti i consiglieri della maggioranza, singolarmente e ripetutamente interpellati, dichiararono di non volere accettare l'ufficio. Conseguentemente anche i componenti la Giunta si sono dimessi, ed il Consiglio si trova nell'assoluta impossibilità di costituire una regolare amministrazione.

S'impone pertanto, come unico rimedio, la necessità di sciogliere il Consiglio comunale, come ebbe a riconoscere il Consiglio di Stato con suo parere del 6 corrente, ed a ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Venaria Reale, in provincia di Torino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Giovanni Chiaffredo Borgna è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1906.

VITTORIO EMANUELE.

SIDNEY SONNINO.

Relazione ***di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a*** **S. M. il Re,** ***in udienza del 19 aprile 1906, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ziano (Piacenza).***

SIRE!

Nel comune di Ziano, per la sistematica opposizione della minoranza, la quale aveva perfino impedito l'approvazione del conto 1904, si dimisero nei primi dello scorso novembre due terzi dei consiglieri, compresi il sindaco e la Giunta, ed in conseguenza furono indette le elezioni generali a sensi dell'art. 2 della legge 11 febbraio 1904, n. 35.

Ricostituito il Consiglio comunale ed essendo la minoranza cresciuta di numero non è stato possibile, malgrado varie convocazioni del Consiglio, nominare il sindaco e la Giunta, perchè la maggioranza non vuole formare un'amministrazione, la quale, di fronte ad un'opposizione tenace non potrebbe sostenersi nè intende dimettersi per non fare aumentare con elezioni suppletive, il numero dei consiglieri della minoranza.

In siffatto stato di cose (come ha ritenuto il Consiglio di Stato, con suo parere del 6 corrente), si rende indispensabile un eccezionale provvedimento affinchè il corpo elettorale possa provvedere alla scelta di nuovi rappresentanti che sappiano costituire un'amministrazione vitale.

Ho pertanto l'onore di sottoporre alla firma augusta di Vostra Maestà lo schema di decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ziano.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ziano, in provincia di Piacenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Giovanni Firpo è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1906.

VITTORIO EMANUELE.

SIDNEY SONNINO.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 26 aprile 1906, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Ripabottoni (Campobasso).*

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di due mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Ripabottoni,

Tale proroga è necessaria per daro modo al R. commissario di completare la riorganizzazione dei servizi ed assicurare gli utili risultati della sua gestione.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Ripabottoni, in provincia di Campobasso;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Ripabottoni è prorogato di due mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1906.

VITTORIO EMANUELE.

SIDNEY SONNINO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto l'art. 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato col R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373, in virtù del quale i detti istituti possono, durante il corso legale, scontare effetti cambiari a un saggio inferiore a quello normale, alle condizioni indicate nel R. decreto 25 ottobre 1895, n. 639;

Veduto che, per l'articolo 3 della legge 27 dicembre 1903, n. 499, la ragione dello sconto inferiore alla normale, da applicarsi come sopra, deve essere stabilita mensilmente;

Sentiti gli Istituti di emissione;

Determina:

Gli Istituti di emissione sono autorizzati a scontare ad una ragione non inferiore al quattro per cento, durante il mese di maggio 1906, le cambiali presentate e garantite da firme commerciali e bancarie di primo ordine, aventi una scadenza non maggiore di tre mesi dalla data dello sconto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1906.

Il ministro
L. LUZZATTI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0/0, cioè: n. 1,163,784 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 50, al nome di Bragantini *Carlo* ed Achille del fu Ottavio, minori, sotto la tutela di Bragantini Vittorio di Luigi, domiciliati in Verona, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bragantini *Gaetano-Carlo* ed Achille fu Ottavio, minori, ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 aprile 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0/0 cioè: n. 841,077 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 140, al nome di *Marauda* Giovanni Stefano, minore, sotto la patria potestà della madre Plavan Susanna Elisabetta, domiciliato a Luserna San Giovanni (Torino); n. 882,035 per L. 110, a favore di Marauda Giovanni Stefano fu Giovanni Stefano, ecc., come sopra, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Maraude* Giovanni Stefano fu Stefano, ecc., come sopra, vero proprietario delle rendite stesse.

Ai termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano stato notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 30 aprile 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,113,548 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 75, al nome di Tomenotti Leonardo ed Ugo di Vincenzo, minori, sotto la patria potestà del padre, e figli *nascituri* dal detto Tomenotti Vincenzo, domiciliato a Villanova Mondovì (Cuneo), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Tomenotti Leonardo ed Ugo di Vincenzo, minori, sotto la patria potestà del padre, e figli *maschi nascituri* dal detto Tomenotti Vincenzo ecc. come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 aprile 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 982,613 d'inscrizione sui registri della direzione generale per L. 110 al nome di Rolleri *Arnoldo* fu Lazzaro, minore, sotto la tutela della di lui ava Maria Bertolone, domiciliato a Castiglione Chiavarese (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Rolleri *Giovanni-Francesco-Arnoldo* di Lazzaro minore, ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 aprile 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,112,924 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 175, al nome di Casciello Angela e *Livia* di Vincenzo, minori, sotto la patria potestà del padre, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Casciello Angela e *Silvia* di Vincenzo ecc., vere proprietarie della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 aprile 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Rinnovazione di certificati (2ª pubblicazione).

Questa Direzione generale ha proceduto alla rinnovazione dei seguenti certificati del consolidato 5 0[0 per essere esaurito il secondo mezzo foglio di compartimenti semestrali, e cioè certificati n. 457,749 di L. 25, n. 470,106 di L. 10 e n. 472,776 di L. 10, tutti intestati a Nardelli Filippo fu Andrea e attergati di cessione fatta da Nardelli Pasquale quale erede del titolare a favore di Brunelli Ercole.

Si previene chiunque possa avervi interesse che i primi mezzi fogli di tali certificati contenenti le dichiarazioni di cessione suindicate sono stati uniti ai nuovi certificati emessi in sostituzione, formandone parte integrante e che perciò non hanno isolatamente alcun valore.

Roma, il 30 aprile 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Rinnovazione di certificati (3ª pubblicazione).

Questa Direzione generale ha proceduto alla rinnovazione de certificato consolidato 5 0[0, per essere esaurito il secondo mezzo foglio di compartimenti semestrali, cioè certificato n. 465,324 di L. 70, intestato a Rebecchi Domenico fu Antonio e attergato di cessione a favore di Paolo Faravelli.

Si previene chiunque possa avervi interesse che il primo e secondo mezzo foglio di tale certificato, contenenti la dichiarazione di cessione suaccennata, sono stati uniti al nuovo certificato emesso in sostituzione, formandone parte integrante, e che perciò non hanno isolatamente alcun valore.

Roma, 30 aprile 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Rinnovazione di certificati (3ª pubblicazione).

Questa Direzione generale ha proceduto alla rinnovazione del certificato consolidato 5 0[0, per essere esaurito il secondo mezzo foglio di compartimenti semestrali, cioè n. 346,527, di L. 85, intestato a Gusmano e Zinnari Gaetana fu Mario e attergato di cessione fatta dalla titolare a Gusmano e Zinnari Francesco.

Si previene chiunque possa avervi interesse che il primo mezzo foglio di tale certificato, contenente la dichiarazione di cessione suaccennata, è stato unito al nuovo certificato emesso in sostituzione, formandone parte integrante, e che perciò non ha isolatamente alcun valore.

Roma, 30 aprile 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 1° maggio, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.97 e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 30 aprile occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

30 aprile 1906.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	105,44 36	103,44 36	104,11 76
4 % *netto* ...	105,05 —	103,05 —	103,72 40
3 1/2 % *netto*.	103,51 48	101,76 48	102,35 60
3 % *lordo* ..	72,50 —	71,30 —	72,30 31

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Nell'imminenza dell'apertura della Duma, il Consiglio dei ministri russo sta ancora compilando la legge fondamentale dell'Impero in base al manifesto del 30 ottobre 1905. Il *Rec*, di Pietroburgo, dice di conoscere, e pubblica i seguenti punti principali:

Primo. L'Impero russo è indivisibile.

Secondo. Il granducato di Finlandia è parte inseparabile dell'Impero russo; retto nelle sue faccende interne, mediante ordinamenti speciali, sulla base di una legislazione speciale.

Terzo. La lingua russa è lingua generale dell'Impero; deve essere usata in tutti i governatorati e in tutte le amministrazioni, nell'esercito e nella flotta. L'uso delle lingue locali sarà stabilito mediante leggi speciali.

Lo czar è autocrate; nomina il presidente del Consiglio dei ministri, i ministri e i principali direttori delle singole sezioni. Ha diritto di licenziare i funzionari, di stabilire gli stipendi, le pensioni e i soccorsi.

In quanto ai diritti e ai doveri dei sudditi russi, la legge dice: Ogni suddito russo ha il diritto di scegliersi il proprio domicilio. Non può essere processato e arrestato che in base alle leggi. Ai sudditi russi è lecito di tenere riunioni. Le riunioni devono essere pacifiche; i convenuti non devono portar armi. Le radunanze non devono mirare a scopi ostili al Governo. I sudditi russi hanno libertà di religione; il passaggio dall'una religione all'altra è regolato dalla legge.

Gli stranieri godono in Russia i benefici delle leggi del paese, con i limiti fissati dalle leggi.

Nessuna legge nuova è valevole se non è approvata dal Consiglio dell'impero e dalla Duma dell'impero e sanzionata dallo Czar.

Il Consiglio dei ministri è ora intento a fissare altre leggi particolari in relazione alla legge fondamentale dell'impero, ma non pare che la legge fondamentale sia completa. Comunque, la stampa la commenta.

I giornali liberali sono sdegnati. Lo *Slovo*, dice che la burocrazia fa un ultimo tentativo disperato per assicurarsi la sua posizione, ma questo tentativo potrebbe condurre alla rivoluzione cruenta ed alla caduta della dinastia. Il giornale *Il Paese*, scrive che il disegno di legge è un tentativo del Governo odierno di rinvigorire la propria situazione sotto la maschera della costituzione.

* * *

Le perquisizioni per scoprire le fila dell'associazione rivoluzionaria in Francia continuano senza posa. Tra le altre, venne perquisita anche l'abitazione del signor Thouvenel, uno dei familiari del principe Luigi Bonaparte; ma pare che non si sia trovato nulla.

Anche l'abitazione di quel Fromentin, un anarchico parecchie volte milionario e conosciuto per ripetuti atti di filantropia, è stata minutamente perquisita, ma senza nessun risultato.

Pressochè tutti i giornali commentano le perquisizioni, e in genere concludono che non si è scoperto nulla di compromettente.

Il *Figaro* dice: « Da questa burlesca impresa risulta che il Governo accusa i conservatori di preparare lo sconvolgimento di cui pagherebbero per i primi le spese con la vita e coi loro beni. Gli *apaches* (malviventi) non vengono ricercati nelle officine collettiviste o anarchiche, bensì negli uffici dell'*Azione liberale*.

La *Libre Parole*, dice:

« Il colpo dell'alta Corte di giustizia era ben ideato: è il colpo classico dei Governi che non hanno altri espedienti. Le perquisizioni non hanno sorpreso nessuno e noi abbiamo visto tanti atti di questo genere, che non abbiamo neppure il coraggio di indignarci ».

La *Lanterne* invece scrive:

« Le perquisizioni ordinate dal Governo non ci sorprendono. Noi per i primi abbiamo denunziato l'esistenza del complotto reazionario e clericale, ordito allo scopo di far scoppiare dei disordini in pieno periodo elettorale. Il Governo, che da molto tempo doveva essere sull'avviso, ha acquistata la certezza che delle macchinazioni criminose erano state organizzate. Come era suo dovere, egli ha agito, e dalle informazioni che noi possediamo ha già riunito abbastanza documenti per stabilire l'esistenza del complotto ».

* * *

La Porta resiste tuttora alle domande della Persia intorno a quella questione di frontiera di cui già abbiamo parlato. Ora l'ambasciatore persiano ha ripetuto delle istanze vivissime ed energiche presso la Porta, chiedendo il ritiro immediato delle truppe turche dal territorio persiano.

La Russia e l'Inghilterra, appoggiando le domande persiane, hanno consigliato la Porta a porre fine ad una situazione che, prolungata, potrebbe condurre a pericolose conseguenze. Malgrado ciò, il Sultano non pare ancora disposto ad accondiscendere ai desideri delle potenze mediatrici.

* * *

Un telegramma da Belgrado informa che la crisi di quel Gabinetto è finalmente risolta, avendo Pasic indotto il generale Putuyk ad accettare il portafogli della guerra.

A quanto si dice, il Gabinetto Pasic è destinato a lunga vita e, quel che è più, a risolvere le importanti questioni incombenti sulla Serbia da tanto tempo. Abbiamo già accennato che Pasic troverà un *modus vivendi* per regolare la questione doganale con l'Austria-Ungheria e la fornitura delle artiglierie per parte degli arsenali austriaci; ora possiamo aggiungere che risolverà anche la questione dell'allontanamento dei congiu-

rati dagli uffici governativi, se è vero, come affermano alcuni giornali locali, che più di settanta ufficiali congiurati hanno volontariamente chiesto il loro collocamento a riposo.

***

I giornali viennesi dicono che il presidente del Consiglio, conte Gautsch, si sarebbe dimesso in seguito alle difficoltà che si oppongono alla approvazione della legge elettorale. È opinione generale che gli succederebbe il governatore di Trieste, principe Hohenlohe.

Intorno ai motivi che avrebbero determinato questa crisi si ha da Vienna, 30:

« Le trattative tra il barone Gautsch ed il Club parlamentare polacco sono completamente naufragate e ciò mette in serio pericolo non soltanto la riforma elettorale, che senza i 70 voti polacchi non trova più la maggioranza dei due terzi, ma anche il Gabinetto Gautsh, il quale ha dichiarato che si ritira nel momento stesso della caduta del suo progetto.

« La risposta idata al Governo dal Club polacco respinge la proposta d fare entrare deputati polacchi nel Gabinetto stesso e dichiara inaccettabile la riforma elettorale finchè non sarà esaurito il desiderio polacco espresso nell'ordine del giorno del 5 marzo, cioè che la Polonia deve ottenere 118 deputati (invece di 98).

« La decisione fu presa con grande maggioranza contro i voti dei democratici ».

***

L'insurrezione al Tibet è completamente calmata ed ogni cosa vi è rientrata nell'ordine primiero. Anche nei rapporti anglo-russi, la delimitazione della zona di protettorato è stata nei modi più amichevoli composta.

Il *Daily Telegraph* riceve da Tokio il trattato anglo-cinese relativo al Tibet, che si compone dei sei articoli seguenti:

1. Lo Yang-tsé e Gan-Tok saranno aperti al commercio estero. — 2. I telegrafi, le miniere e le ferrovie saranno esercitati per mezzo di capitali cinesi o anglo-cinesi. — 3. L'indennità sarà pagata in tre versamenti. Le truppe inglesi sgombreranno il paese dopo l'ultimo versamento. — 4. Il ministro di Cina al Tibet negozierà in avvenire le questioni relative ai dazi doganali sulle merci inglesi. — 5. La versione inglese del trattato costituirà il testo ufficiale. — 6. La ratifica del trattato avrà luogo entro tre mesi.

Il *Jiji Shimpo* dichiara che il trattato comprende clausole segrete relative alla sovranità ed alla amministrazione interna.

All'Esposizione di Milano

Le LL. MM. il Re e la Regina all'Esposizione.

Ieri, alle ore 9.20, le LL. MM. il Re e la Regina lasciarono la Reggia e si recarono all'Esposizione al Parco.

Lungo il percorso la folla li applaudì.

Al Parco i Sovrani furono ricevuti dal presidente del Comitato dell'Esposizione, on. senatore Mangili, dal presidente della Camera, cav. Biancheri, dal presidente del Senato, on. Canonico, e dagli ambasciatori.

I Sovrani si recarono alla stazione della ferrovia elevata insieme al cav. Biancheri, all'on. Canonico, agli ambasciatori, al generale Ponzio Vaglia, al conte Gianotti, al generale Brusati, al ministro Pantano e agli altri personaggi del seguito, e andarono in treno alla Piazza d'armi.

Quivi i locali dell'Esposizione erano animatissimi; i visitatori in gran numero si affollavano nei dintorni della stazione di piazza d'Armi.

Lo spettacolo in piazza d'Armi era veramente caratteristico ed imponente; era una festa di luce e di colori.

Il verde delle aiuole e dei fiori si confondeva col bianco degli edifici e col tricolore delle bandiere.

Intorno alla stazione della ferrovia elevata la folla era enorme.

Alla stazione di piazza d'Armi i Sovrani erano attesi dagli onorevoli ministri Guicciardini e Mirabello e da tutti i membri del Comitato dell'Esposizione, che arrivarono poco prima del treno reale, con treno speciale.

Alle 9.40, cioè dopo pochi minuti della partenza, giunse il treno reale tutto imbandierato. Scoppiarono entusiastici applausi e le musiche militari intuonarono l'inno reale.

Da ogni parte si gridava: *Viva il Re! Viva Savoia! Viva l'Italia!* L'eco delle grida gioiose si udiva da ogni parte.

I Sovrani smontarono dal treno reale alla stazione di piazza d'Armi, e insieme alle LL. EE. i ministri Guicciardini, Mirabello e Pantano, alla presidenza del Senato e della Camera, agli ambasciatori ed agli altri personaggi del seguito, scesero dalla rampa della stazione elevata di piazza d'Armi, accolti da una indescrivibile ovazione.

Il corteo reale dapprima si recò nel padiglione dell'arte decorativa, entrando nella sezione francese. Ivi il commissario generale della sezione francese, Jozon, prese la parola e portò un caloroso saluto ai Sovrani, ringraziandoli dell'onore fatto con la loro visita alla Mostra francese.

Alla fine del discorso Jozon rilevò con piacere che queste manifestazioni rendono sempre più cordiali le relazioni delle due nazioni sorelle.

Jozon presentò quindi ai Sovrani i personaggi addetti alla sezione francese.

Durante la visita, vicino ai Sovrani stava l'ambasciatore di Francia, signor Barrère, che forniva spiegazioni al Re. S. M. il Re si intrattenne affabilmente con tutti rallegrandosi per la bellezza della Mostra.

Infine Maquin, presidente della sezione francese dell'arte decorativa, presentò al Re una magnifica *plaque*, quale ricordo dell' Esposizione.

I Sovrani lasciarono il padiglione francese tra grandi acclamazioni della folla che gremiva i viali e si recarono al padiglione dell'America meridionale.

Quivi il console del Perù, Galimberti, salutò i Sovrani e ringraziò dell'onore fatto con la loro visita alla Mo-

stra dell'America meridionale, che ricorda i legami che uniscono l'America meridionale alla gran madre latina, l'Italia. Il console offrì fiori alla Regina.

I Sovrani, dopo usciti dal padiglione dell'America meridionale, si recaronnella sezione della Germania.

L'ambasciatore De Monts, vicino ai Sovrani, fornì loro spiegazioni e notizie. Anche qui alla Regina furono offerti splendidi fiori ed un ricordo artistico della Mostra.

I Sovrani uscendo dal padiglione della sezione germanica si recarono alla sezione ungherese, accolti da grandi evviva e di grida di *Elion! Elion!*

Erano presenti l'ambasciatore austro-ungarico, conte di Lutzow, il commissario generale e gli altri addetti alla sezione ungherese.

S. M. ringraziò vivamente Lutzow e gli altri personaggi.

I Sovrani indi uscirono. La folla era grandissima. Da ogni parte accorreva gente per vedere il Corteo reale, tanto che questo per la grande ressa dovè procedere lentamente.

I Sovrani entrarono quindi nella sezione austriaca, sempre accompagnati dall'ambasciatore austro-ungarico, conte di Lutzow e furono accolti da grandi evviva.

Le LL. MM. entrarono in un bellissimo salone riccamente addobbato, al centro del quale spicca un grande busto dell'Imperatore Francesco Giuseppe. Anche qui i Sovrani furono accolti nel modo più festoso, ed alla Regina si offrirono splendidi fiori.

Essi rimasero a lungo nel salone dell'Austria, trattenendosi affabilmente con l'ambasciatore Lutzow e con tutti gli altri e rallegrandosi della bellezza della Mostra

Le LL. MM. visitarono poi la sezione del Belgio, ove, sopra un magnifico cuscino di merletti, fu offerto alla Regina uno splendido mazzo di fiori.

La Regina ringraziò vivamente.

I Sovrani passarono in un salone, dove sono esposti magnifici merletti, che la Regina ammirò.

Uscendo dalla sezione belga i Sovrani passarono al padiglione della marina da guerra inglese. Il commissario generale per le Esposizioni inglesi, il rappresentante diplomatico dell'Inghilterra e gli addetti alla sezione salutarono i Sovrani, che ammirarono la grandiosità della Mostra.

Durante tutta la visita, nelle varie sezioni del padiglione i Sovrani ebbero quasi sempre vicino l'on. senatore Mangili, che forniva spiegazioni, e poi l'ambasciatore o il ministro dello Stato a cui la sezione appartiene. Assisteva anche il ministro dell'agricoltura, onorevole Pantano.

Alle 10.40 il corteo reale lasciò la sezione inglese, tra le grida di *hipp* e di *urrà* degli addetti alla sezione stessa. Di là si recarono alla stazione della Ferrovia elevata, a piazza d'armi. La folla intorno alla stazione era enorme.

Da ogni parte si gridava: *Viva i Sovrani! Viva il Re! Viva la Regina! Viva l'Italia! Viva il Montenegro!*

Lo spettacolo che offrivano i dintorni della stazione dalle rampe che servono per accedervi è magnifico. Da ogni parte era folla, bandiere e fiori. Il Re e la Regina si fermarono ammirati e si inchinavano a ringraziare la folla che applaudiva mentre le musiche suonavano la marcia reale.

I Sovrani con i ministri ed i seguiti salirono poscia nel treno Reale, che poco dopo si pose in movimento e portò alla stazione della ferrovia elevata al parco i Sovrani, che vi arrivarono alle ore 10,30.

Le LL. MM. presero congedo dal presidente del Comitato dell'Esposizione, onorevole senatore Mangili, tornando a ringraziarlo ed esprimendo tutta la loro soddisfazione per la bellezza e la grandiosità della Mostra.

I Sovrani si congedarono pure dagli ambasciatori, dai presidenti della Camera e del Senato, dai ministri ed in carrozza scoperta di Corte ritornarono al palazzo reale.

Lungo tutto il percorso vi era grandissima folla ed era continuo il rinnovarsi delle dimostrazioni che in piazza del Duomo divennero più che mai calorose. Poco prima delle 11 i Sovrani rientrarono a palazzo reale. La folla nei dintorni del palazzo e del Duomo rinnovò le ovazioni, ed i Sovrani si affacciarono per ringraziare al balcone, accolti con indescrivibili dimostrazioni di entusiasmo.

S. M. il Re all'Università Bocconi.

Alle ore 14 di ieri S. M. il Re, accompagnato dal generale Brusati, si recò a visitare l'Università commerciale fondata dall'on. senatore Bocconi.

L'augusto Sovrano fu ricevuto da S. E. Pantano, ministro per l'agricoltura, industria e commercio, che avevalo preceduto, dal fondatore, on. senatore Bocconi, dal presidente del Consiglio di amministrazione, dott. Sabbatini, e dagli altri membri del Consiglio direttivo.

Il Re, guidato dal presidente, salì nel gran salone al primo piano del palazzo, ove erano raccolti i professori dell'istituto, una larga rappresentanza dell'industria e del commercio, la presidenza della Camera di commercio, il provveditore agli studi, senatori, deputati, consiglieri e tutto il gruppo degli studenti, una delegazione di tutte le Università italiane ed estere ed i rappresentanti del Congresso universitario internazionale con berretti e bandiere.

Al suo ingresso il Re fu salutato da una grande ovazione; gli studenti agitavano i berretti e gridavano: *Viva il Re!*

Il Re rimase in piedi dinanzi alla sua poltrona avendo a destra S. E. il Ministro Pantano ed a sinistra il presidente del Consiglio di amministrazione, dott. Sabbatini.

Il presidente Sabatini rivolse al Re un saluto dicendo che non senza emozione l'Università salutava il Re in nome dell'intero Consiglio, del fondatore benemerito, dei professori e dei giovani tutti, convenuti da ogni parte in quella Università. Disse che la visita del Re costituirà per l'Istituto una data memorabile e presentò al Re l'omaggio della più deferente devozione e della più

viva gratitudine. Il prof. Sabbatini terminò così il suo discorso:

« A questi nostri giovani che accorsero qui pieni di fede e di entusiasmo da ogni parte della regione d'Italia, Voi, o Sire, che sposate alle virtù di principe le virtù familiari, Voi oggi benedite e benedite al loro avvenire che è sacro all'umanità. Salute a Sua Maestà il Re d'Italia! ».

Grandi applausi e grida di: *Viva il Re!* accolsero la fine del discorso.

Appena fu questo terminato, il Re fu condotto nella sala della direzione, dove il presidente gli presentò i professori dell'Istituto, cui il Re rivolse gentili parole di congratulazione per la loro opera; appose quindi la sua firma, con la data, in un *Album* per ricordare la sua visita all'Università e si trattenne con alcuni studenti, esaminando le sigle dei loro berretti e domandando informazioni dei loro studi.

Il Re visitò quindi la biblioteca e le aule scolastiche, compiacendosi col presidente e col fondatore per la bellezza dell'Istituto e per la sua organizzazione.

Alle ore 14.30 S. M. il Re lasciò l'Istituto, ossequiato dalle autorità ed acclamato dagli studenti, che si erano schierati nell'atrio dell'ingresso.

La folla, che si era venuta accalcando davanti all'Istituto, acclamò il Sovrano.

Pochi minuti dopo lasciò l'Istituto anche S. E. Pantano, pure applaudito dagli studenti, i quali rinnovarono gli applausi e le dimostrazioni al senatore Bocconi e al presidente prof. Sabbatini.

I Sovrani al Castello Sforzesco.

S. M. il Re rimase pochi momenti alla Reggia ed alle ore 15 ne riuscì insieme a S. M. la Regina, ed in carrozza scoperta, preceduta da battistrada, si recò al Castello Sforzesco.

In un'altra carrozza seguiva S. A. R. la principessa Laetitia insieme con S. E. il generale Ponzio Vaglia. Per le vie che dal palazzo Reale conducono al castello si accalcava grande folla. I dintorni del Castello offrivano un colpo d'occhio superbo.

Al passaggio dei Reali scoppiarono entusiastici evviva.

Nel piazzale interno del Castello lo spettacolo era dei più caratteristici. Oltre 7,000 fanciulli di ambo i sessi appartenenti alle varie scuole di Milano erano aggruppati presso eleganti tende, a striscie bianche e rosse, e formavano una cinquantina di gruppi graziosissimi pieni di brio e di allegria. La maggior parte dei fanciulli era vestita con calzoncini scuri e giacca scura, con berretto da marinaio e cappello di paglia.

Le fanciulle erano quasi tutte vestite in bianco con cappelli di paglia bianchi e neri. Ogni fanciullo aveva il suo panierino con dolci.

Secondo che i fanciulli appartenevano alle diverse scuole portavano la loro bandiera. Ogni attendamento aveva il suo numero ed il suo cartellone con l'indicazione della scuola alla quale i fanciulli appartenevano. Vicini agli alunni erano i maestri e le maestre.

Quando alle 15.20 comparvero i Sovrani con la Principessa Laetitia ed i seguiti, gli alunni proruppero in un'entusiastica acclamazione; sventolavano i fazzoletti, i berretti ed i cappelli.

I Reali si compiacquero della graziosa manifestazione e mostrarono visibilmente di gradirla salutando con la mano.

Le musiche militari e quella municipale, che facevano servizio nell'interno del Castello, suonavano intanto l'inno Reale.

I vivi colori delle tende, delle bandiere e degli abiti degli alunni spiccavano mirabilmente sul fondo degli scuri muraglioni medioevali del castello.

I Sovrani attraversarono in vettura il grande cortile dove erano gli alunni, entrarono nel cortile ducale, scesero dalla carrozza e furono ricevuti dal sindaco, marchese Ponti, con la Giunta municipale, dall'on. architetto Beltrami, dal presidente della Camera, cav. Biancheri, con l'ufficio di presidenza della Camera, dal presidente del Senato, on. Canonico, con l'ufficio di presidenza del Senato, dal corpo diplomatico, dalle LL. EE. i ministri Guicciardini, Mirabello e Pantano, da molti senatori e deputati e da un gran numero di signore e di invitati.

Dal cortile ducale il corteo reale passò in quello della Rocchetta adorno a profusione di fiori.

La musica municipale eseguì uno scelto programma. Il corteo entrò in un piccolo *buffet* preparato per i Sovrani, i ministri ed il corpo diplomatico nel salone detto del Medagliere. Indi i Sovrani ed i personaggi che li seguivano uscirono sul piazzale e fecero un giro tra gli alunni, che rinnovarono un'entusiastica dimostrazione.

S. M. la Regina si intrattenne con alcune maestre ed accarezzò le bambine.

In questo momento caddero alcune goccie di pioggia che disturbarono questa parte della festa.

I Sovrani entrarono nel Museo archeologico e salirono poscia ai Musei del primo piano, dove ammirarono le magnifiche opere d'arte che vi sono custodite.

I Sovrani e la principessa Laetitia col sindaco, onorevole marchese Ponti, si affacciarono al balcone di uno dei saloni del Museo che prospetta sul piazzale, dove erano schierati i fanciulli per ammirare lo spettacolo magnifico. Gli alunni salutavano con un'incessante acclamazione. Continuarono quindi la visita del Castello, ed alle 16 rimontarono in vettura, dopo essersi accomiatati dal sindaco, che ringraziarono vivamente per la bella dimostrazione, dai ministri, dai presidenti del Senato e della Camera, dagli ambasciatori e dagli altri personaggi.

A S. M. la Regina venne offerto un magnifico mazzo di fiori.

I Sovrani acclamati calorosamente lungo tutto il per-

corso e specialmente nei pressi del Duomo, rientrarono alla Reggia alle 16.15.

Pranzo a Corte.

Ieri sera ebbe luogo alla Reggia un pranzo di gala di 106 coperti in onore del Comitato dell'Esposizione e delle rappresentanze estere.

Alla destra di S. M. il Re siedevano S. A. R. la Principessa Laetitia, il ministro d'agricoltura, on. Pantanò, l'on. senatore marchese Ponti, sindaco di Milano, il senatore Colombo, il generale Brusati, il prof. Virgilio Colombo ed il contrammiraglio Marselli.

Alla sinistra di S. M. il Re la contessa Trigona, il conte di Lützow, ambasciatore d'Austria-Ungheria, la marchesa Ponti, dama di palazzo e moglie del sindaco di Milano, il ministro del Portogallo, Carvalho y Vasconcellos, il ministro di Svizzera, sig. Pioda, il ministro di Serbia, sig. Milovanovic, il senatore Giulio Vigoni, il senatore Mangiagalli, l'incaricato di affari di Danimarca, conte Moltke, il conte Gianotti, il cav. Facheris, il prof. Camillo Boito ed il principe di Belgioioso.

Alla destra di S. M. la Regina l'ambasciatore di Turchia e decano del Corpo diplomatico, Rechild Bey, la dama di palazzo donna Giusta Greppi, l'ambasciatore degli Stati Uniti, sig. White, la contessa Taverna, il ministro di Persia, principe Malcom Khan, il senatore Pisa, il rappresentante diplomatico di Costarica, signor Montealegre, il conte Brambilla, gran cacciatore di S. M., il conte Borromeo ed il comm. Vico Mantegazza.

A sinistra di S. M. la Regina l'ambasciatore di Francia, sig. Barrère, la principessa Trivulzio, il ministro degli affari esteri, on. conte Guicciardini, la contessa di Balbis, il ministro del Giappone, sig. Ohyama, il presidente del Comitato dell'Esposizione, on. senatore Mangili, il ministro di Svezia, barone De Bildt, il generale Ponzio-Vaglia, l'architetto Giachi, il conte Jacini e l'avv. Della Porta.

Vi hanno assistito anche i commisari generali delle nazioni che hanno una mostra all'Esposizione e le case civile e militare di S. M. il Re.

Le tavole erano magnificamente adorne di fiori.

Dopo il pranzo le LL. MM. e S. A. R. tennero circolo intrattenendosi con gli invitati.

***

Stamane le LL. MM. il Re e la Regina, malgrado il tempo minaccioso sono uscite, il Re alle ore 7,45 e la Regina un'ora dopo, in carrozza scoperta per visitare varie istituzioni cittadine.

I sovrani hanno fatto poi colazione a palazzo e nel pomeriggio hanno ripreso le visite, le quali hanno un carattere strettamente privato.

Altre notizie.

S. M. il Re annunziò ieri al presidente del Comitato dell'Esposizione, on. Mangili, di evergli conferito di *motu proprio* il titolo di Cavaliere Gran Croce decorato del Gran cordone dell'Ordine della Corona d'Italia. Poche ore dopo S. M. fece rimettere all'on. senatore Mangili le insegne dell'alto grado.

***

In questi giorni le LL. EE. i presidenti del Senato e della Camera, nonchè i membri dei due uffici di presidenza sono stati fatti segno, in ogni circostanza, dalla cittadinanza milanese, come dalle autorità, alle più vive manifestazioni di rispettosa simpatia e di deferenza.

Le LL. EE. il presidente onor. Canonico ed il presidente cav. Biancheri sono profondamente riconoscenti a Milano dell'accoglienza fatta ai rappresentanti del Parlamento.

Anche le LL. EE. i ministri recatisi a Milano, on. Guicciardini, Sacchi, Carmine, Mirabello e Pantano sono soddisfattissimi dei riguardi e delle testimonianze cordiali ricevute.

***

S. E. il ministro della marina, on. Mirabello, visitò ieri mattina a lungo e minutamente la Mostra della R. marina. Quindi fece un rapido giro alla Mostra della marina da guerra della Germania, ove in sua presenza furono fatti manovrare i grandi cannoni da 28, destinati alla corazzata tedesca *Hannover*, e alla Mostra della marina britannica, ove furono mostrati all'on. Mirabello i congegni di caricamento dei grossi cannoni da 12 pollici, calibro 45.

S. E. il ministro ringraziò vivamente gli addetti alle due Mostre tedesca ed inglese, esprimendo la sua ammirazione per la bellezza di esse e per l'accoglienza ricevuta.

Nel pomeriggio S. E. Mirabello, accompagnato dal suo aiutante di bandiera, tenente di vascello Angeli, e dal tenente di vascello Cavagnari, visitò anche la Mostra delle industrie navali italiane, nella quale hanno esposto i maggiori cantieri e stabilimenti italiani.

***

Ieri S. E. il ministro on. Mirabello inviò dalla stazione radiotelegrafica del parco il seguente radiotelegramma al comandante del terzo dipartimento marittimo di Venezia:

« S. E. comandante in capo terzo dipartimento Venezia.

« Le LL. MM. il Re e la Regina mi danno gradito incarico di manifestare all'E. V. il loro Sovrano compiacimento per i sentimenti da V. E. espressi in nome suo, della marina e dell'esercito che presidiano codesta piazza marittima ».

« Mi compiaccio vivamente con V. E. per gli ottimi risultati conseguiti nelle comunicazioni radiotelegrafiche testè iniziate tra codesta piazza marittima e Milano e la prego voler encomiare a nome mio il personale da lei dipendente e preposto a tale servizio ».

« *Mirabello* ».

Il sindaco, on. marchese Ponti, inviò il seguente radiotelegramma in risposta a quello dell'ammiraglio Bettòlo:

« Ammiraglio Bettòlo, Venezia.

« A nome della città di Milano, che dall'antica regina dell'Adriatico va superba di ricevere il plauso augurale della S. V. E., esprimo i sensi di viva gratitudine, facendo voti per l'avvenire splendido della marina italiana, per nuovi trionfi del genio e dell'attività nazionale, a gloria della patria.

« Sindaco: *Ponti* ».

Il VI Congresso internazionale di chimica

Nella grande aula del palazzo di giustizia dove ebbe luogo l'inaugurazione del Congresso internazione di chimica, ieri, l'illustre professore Moisson, dell'Università di Parigi, tenne l'annunziata conferenza sulla distillazione dei metalli.

Gran numero di congressisti, di professori e di cultori delle scienze chimiche assistevano alla interessante riunione.

Con parola facile, chiara, il valoroso scienziato spiegò, corre-

dandola di disegni, la invenzione sua del forno elettrico col quale è resa possibile la distillazione dei metalli.

Interessante fu l'esposizione di quanto col forno distillatore si produce. Col forno Moisson il rame si distilla dopo 8 minuti con una corrente di 300 ampères su 100 volts.

L'oro si distilla egualmente quantunque con più difficoltà del rame, ed il metallo raccolto è molto diviso e presenta la colorazione della porpora di Cassino. I metalli del gruppo del platino, come il radio, il palladio, l'iridio, il rutenio si distillano tutti però meno facilmente dell'oro o del rame.

Delle vere rivelazioni, fra l'attenzione vivissima dello scelto uditorio, fece il chiaro conferenziere sulle temperature nella natura. Secondo le esperienze del Moisson può presumersi che la temperatura del sole non deve sorpassare i 3500 gradi. Il grande astro non potendo essere interamente gazoso, la sua massa liquida deve essere certamente ad una temperatura inferiore di qualche centinaio di gradi a quella dell'arco elettrico. Tutti gli elementi costituenti il nostro globo ed esistenti nel sole e negli astri sono oramai stati sottoposti tutti all'analisi spettrale.

La conferenza venne spesso interrotta da applausi e alla fine coronata da altri applausi e da complimenti di tutto l'uditorio al conferenziere.

***

Un'altra interessante conferenza venne oggi tenuta nell'aula del palazzo di giustizia dal dott. Frank di Berlino « sulla diretta applicazione dell'azoto atmosferico per la produzione di materie fertilizzanti e di altri prodotti chimici ».

Il dott. Frank annunziò la prima volta al Congresso chimico di Berlino 1903 che egli aveva trovato mediante la calcionamide (trasformazione del carburo di calcio) il mezzo di utilizzare come concime l'azoto dell'atmosfera.

La viva aspettativa venne degnamente corrisposta dalla dotta conferenza dello scienziato tedesco.

***

Negli antimeriggi le sezioni del Congresso tengono seduta, svolgendo gli interessanti argomenti messi a programma.

Per domani il programma è il seguente: Sedute delle sezioni. Alle 14.30 il prof. Otto R. Witt terrà una conferenza. Quindi si riuniranno nuovamente in seduta le sezioni. Alla sera, alle 20 avrà luogo un banchetto d'onore ai congressisti.

Per questa sera è fissato il ricevimento che l'Associazione artistica internazionale offre ai membri del Congresso nelle sale della propria sede.

***

Il ricevimento dato dal Comitato ordinatore del Congresso in onore dei membri di questo, al Palatino, è riuscito ieri, nel pomeriggio, animatissimo, malgrado il tempo minaccioso che poi si risolvette in una vera burrasca con acquazzone e tuoni. Oltre duemila persone convennero sullo storico colle, tra le imponenti artistiche rovine della Roma imperiale.

NEL MONDO DELL'ARTE

I concerti comunali

Iersera, al Costanzi, per il nono di questi concerti cosidetti *popolari*, vi era la consueta sala discretamente animata in basso, inghirlandata nei palchi da eleganti signore, coronata in alto da gente forse non meno eletta, ma più amante dell'economia, e cosparsa un po' dappertutto dalle caratteristiche macchiette della colonia straniera, la quale porge a queste riunioni l'aspetto di un convegno cosmopolita. A quello di ieri dava maggiore attrattiva la promessa, gentile partecipazione della valente pianista signorina Fanny Davies.

Non discuteremo qui l'opportunità dell'introduzione del pianoforte nei concerti comunali, la quale, del resto, sarà probabilmente un episodio senza seguito. Ci limitiamo a constatare che la signorina Davies eseguì con brillante disinvoltura e molta efficacia un pezzo di Mendelssohn (allegro con fuoco, andante e presto), accompagnata dall'orchestra, e poi, da sola, affrontò con plauso un *nótturno* di Chopin e la *Campanella* di Paganini-Liszt, di cui si chiese insistentemente il *bis*, invece del quale la cortese pianista ci regalò un altro *capriccio*, stupendamente eseguito anch'esso. Notiamo qui per la cronaca che, dopo il primo pezzo, la signorina Davies ricevette, insieme a entusiastiche ovazioni, l'omaggio di una magnifica canestra di fiori.

L'orchestra, che con tanto intelletto d'arte, con tanta fusione di parti, con tanto slancio risponde ai cenni sapienti del maestro Vessella, ha avuto occasione di dar novello saggio della sua rara abilità accompagnando, magistralmente e con grande delicatezza, il pianoforte nel concerto di Mendelssohn; ed eseguì per suo conto com'esso sa fare un'*ouverture* di Mercadante, lo scherzo, andante e finale della 2ª sinfonia di Borodine, i quattro valtzer caratteristici di Coleridge-Taylor, chiudendo trionfalmente con una marcia wagneriana.

E con ciò resta ognor meglio confermato che l'orchestra comunale, diretta dall'illustre Vessella, è ormai un altro prezioso tesoro della città nostra.

Quanto, per altro, alla *popolarità* di [illegible] molto vi è da osservare. Basta dare uno sguardo all'auditorio elegante e non sempre affollato che vi assiste, per convincersi che il nome di *popolari* non è ad essi affatto adattato. [illegible] con grande compiacenza che noi vediamo da varie parti insistere presso il Municipio perchè si decida a reintegrare nel primitivo splendore le audizioni musicali all'aria aperta dinanzi al *vero* pubblico.

Sentendo iersera la magnifica esecuzione [illegible] noi non potevamo a meno di pensare a quella udita il giorno prima al Pincio, in cui la banda comunale, malgrado ogni sforzo di buon volere, appariva così scheletrita e ridotta a minimi termini. Qual doloroso confronto!

Chi ricorda il corso di educazione musicale impartito, per anni ed anni, con intelligente cura, da Alessandro Vessella alla cittadinanza romana, è costretto a lamentare che quella scuola di vera civiltà siasi chiusa d'un tratto, mentre certamente non ne è venuto meno il bisogno. L'incameramento dell'arte buona a favore delle classi più alte costituisce un atto d'ingiustizia verso il popolo. Infondere a grado a grado in una folla il gusto per il bello, allargandone l'intelletto alle manifestazioni più elette del genio, per poi chiudere i cancelli e mettere a prezzo il godimento a cui l'avete oramai abituata, è cosa che ha tutta l'aria di un'abile speculazione. Un impresario non avrebbe potuto far meglio per riempire a tempo debito la propria cassetta. Ma un municipio - il Municipio di Roma segnatamente - non può essere, non può tampoco apparire un mercante d'arte, un provveditore di piaceri a un tanto l'ora. Esso ha, anche nel campo dell'educazione artistica, dei doveri che gl'impongono la più larga generosità.

Noi comprendiamo, pertanto, perfettamente, le insistenze di coloro che reclamano la vera e piena popolarità dei concerti municipali.

L'orchestra che suona nei teatri a pagamento è un'ottima istituzione, non c'è che dire: la quale ha, fra il resto, il merito di porgere una base salda e permanente a spettacoli interessanti non solo dal lato artistico, ma anche da quello economico per il vantaggio materiale di Roma. Ma l'orchestra non è tutto, anzi è pochissimo per il popolo. A buon diritto, quindi, la stampa - interprete sincera dei desiderî della cittadinanza e sostenitrice delle sue ragioni - mentre loda a cielo la valorosa orchestra e il suo degno direttore, non cessa di chiedere al Municipio il ristabilimento dei veri concerti popolari all'aria aperta.

La causa è troppo giusta per non meritare la vittoria. E noi confidiamo che il popolo di Roma riavrà a breve andare la sua banda completa e gloriosa.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re ha inviato la lettera seguente al tenente generale, on. Pistoja:

« Caro generale,

Nel momento in cui Ella lascia l'esercito attivo permanente, Le giunga gradito il cordiale ringraziamento che Le porgo per i buoni servigi da Lei prestati, senza interruzione, durante 47 anni.

Auguro che Ella possa, per lungo tempo ancora, utilmente adoprarsi in pro' del paese e dell'esercito, affermando così quei vincoli che a questo La unirono sino da quando Ella, all'inizio dell'anno 1859, arruolavasi soldato volontario nel 1° reggimento fanteria Savoia.

Con tale augurio La saluto affettuosamente.

Roma, 22 aprile 1906.

Firmato: *Vittorio Emanuele* ».

S. M. la Regina Margherita, iermattina, recatasi al Pantheon, assistette alla messa che, mensilmente, viene celebrata il 29 in suffragio del compianto Re Umberto I all'altare attiguo alla tomba.

S. M. venne ricevuta all'ingresso del tempio da monsignor Beccaria e dai cappellani Bianchi e Niti nonchè dai veterani di guardia alle tombe regali.

Alle 10 l'Augusta Signora ritornava a palazzo Margherita.

Le LL. MM. il Re e la Regina d'Inghilterra e S. A. la Principessa Vittoria, ieri, a Napoli, si recarono a visitare l'*Acquarium*, dove si trattennero oltre un'ora.

Alle 14.45, S. A. R. la Duchessa di Aosta raggiunse i Sovrani d'Inghilterra, che si diressero poi in automobile verso il Vesuvio.

Nel primo automobile erano S. M. il Re Edoardo ed il console inglese, nel secondo S. M. la Regina Alessandra, S. A. R. la Duchessa di Aosta e la Principessa Vittoria; in altri automobili i personaggi del seguito e sir H. Hardinge.

Alle ore 18 i Sovrani d'Inghilterra e la Duchessa di Aosta rientrarono all'arsenale.

I Sovrani ritornarono a bordo dello *yacht* reale; la Duchessa d'Aosta ritornò al palazzo reale di Capodimonte.

Ieri sera, alle 21, S. M. il Re d'Inghilterra ricevette le autorità di Napoli a bordo del *Victoria and Albert*.

Alle 21.25 il Re Edoardo discese dallo *yacht* reale e, in automobile, si diresse per il Corso Umberto I alla stazione.

Lungo il percorso e nei pressi della stazione si era radunata molta folla, che lo applaudì calorosamente.

Alle 21.10 erano giunti alla stazione le LL. AA. RR. il Duca e la Duchessa d'Aosta, col colonnello Aglie, e col duca e la duchessa di Castelvecchio, ed attendevano nel salone reale il Re Edoardo, intrattenendosi col prefetto, il sindaco ed il console inglese.

Alle 21.38 il Re Edoardo giunse alla stazione ed entrò nel salone reale.

Il Re salutò i Duchi d'Aosta, strinse la mano a tutti i presenti ed attraversò il salone per salire nel treno.

Prima di uscire sotto la tettoia, il Re Edoardo baciò la mano alla Duchessa d'Aosta, salutò cordialmente il Duca e, accompagnato da sir H. Hardinge e dal maggiore Ponsonby, salì sul treno reale e si affacciò allo sportello.

Il treno si mosse alle 21.40, diretto a Modane, mentre il Sovrano rispondeva sorridendo, scoprendosi, al saluto delle LL. AA. RR. i Duchi d'Aosta e degli altri presenti.

Ritorno. — Le LL. EE. i ministri Sacchi, Carmine, Guicciardini e Mirabello e le rappresentanze del Senato e della Camera dei deputati, recatesi a Milano per l'inaugurazione della Esposizione, hanno fatto ritorno in Roma.

Onoranze al senatore Blaserna. — Ieri, all'istituto fisico di Roma, venne solennemente celebrato il cinquantesimo anniversario d'insegnamento del senatore Blaserna. Nell'aula dell'istituto eravi quanto di più eletto conta fra noi la classe degli insegnanti superiori e dei cultori delle scienze fisiche. Notavansi alcune eleganti signore e numerosi studenti.

S. E. il ministro Boselli volle unirsi al tributo d'onore reso al chiaro scienziato, e intervenne alla simpatica cerimonia accrescendone viepiù l'importanza e lo scopo.

Fra applausi venne scoperto un riuscitissimo busto in bronzo riproducente l'effigie dell'illustre uomo. Indi il prof. Tonelli, rettore dell'Università, pronunziò fra la commozione dell'uditorio, un discorso ricordante la complessa opera scientifica del Blaserna e le sue alte benemerenze.

S. E. il ministro Boselli salutò il Blaserna, decoro della scienza, profondo studioso, che in 50 anni di lavoro indefesso e geniale seppe assicurare preziose conquiste nel campo della scienza. In lui - disse - rivivono tutti i caratteri del genio italiano, che le rigide speculazioni e divinazioni scientifiche riveste del soffio dell'arte.

Conchiuse salutando l'amico, associandosi all'omaggio degli scienziati e dei discepoli, pel fondatore dell'istituto degno della nuova Italia e della nuova Roma.

Quindi S. E. il ministro lesse una lettera di S. M. la Regina Margherita che l'incaricava di rappresentarla alla festa e di esprimere al senatore Blaserna i suoi sentimenti di amicizia. Fu letto anche un telegramma dell'on. Baccelli.

A tutti commosso, salutato da ripetute salve d'applausi, rispose ringraziando il venerando uomo.

La riunione simpatica ebbe termine verso le 12 fra nuove salve d'applausi ed espressioni augurali all'indirizzo del senatore Blaserna.

Commemorazione patriottica. — Ieri, nel pomeriggio, parecchie associazioni popolari, di reduci dalle patrie battaglie, ecc., si recarono al Gianicolo a deporre corone sul monumento a Garibaldi, per la ricorrenza anniversaria della vittoria del 30 aprile 1849 sull'erta gianicolense.

Conferenza. — La conferenza tenuta per incarico della Società geografica italiana dal prof. Carlo Marinelli, nell'aula magna del Collegio Romano sul « Sempione » riuscì, ieri l'altro, interessante, sia per l'attualità dell'argomento che per la valentia del conferenziere. Un pubblico numeroso ed eletto vi assisteva.

L'esposizione di fotografie proiettate corredò egregiamente la conferenza che il pubblico vivamente applaudì.

Elezioni politiche. — *Collegio di Taranto.* - Risultato

definitivo - Inscritti 5192 - Votanti 4179 - Lucifero ebbe voti 2183 Di Palma ne ebbe 1821 - Sangiorgio 124.

È stato proclamato eletto deputato Lucifero.

Collegio di Calatafimi. - Risultato definitivo di tutte le 11 sezioni - Inscritti 3931 - Votani 2998 - Ribassi Giorgio ebbe voti 977 - Lorenzo Nicolò ne ebbe 925 - Lopresti Antonio 740 - Baviera Giovanni 280.

Schede bianche, nulle e contestate 76.

Pro-Calabria. — S. E. il principe don Pietro Lanza di Scalea, sottosegretario al Ministero degli esteri, ha ieri versato nella cassa del Ministero dell'interno la somma di L. 17,052.45, come presidente del concorso ippico pro-Calabria, tenutosi nello scorso gennaio a Villa Umberto.

Gli italiani a San Francisco. — Un telegramma del reggente consolato italiano a San Francisco reca quanto segue: « Il quartiere italiano è interamente distrutto. Il numero degli italiani morti è relativamente esiguo; è impossibile presentemente identificarli. Il servizio dei soccorsi funziona egregiamente; il morale della nostra colonia è altissimo ».

Per i danneggiati dall'eruzione vesuviana. — Ad iniziativa dei signori Jacotey, Smith e Gieseke presidenti delle tre Commissioni del Congresso dell'unione postale universale, tutte le delegazioni hanno voluto con pensiero gentilissimo partecipare alla sottoscrizione per le vittime del Vesuvio, e perchè l'atto assumesse valore di manifestazione collettiva di simpatia verso il nostro paese, i delegati hanno voluto che non fossero pubblicati i nomi dei singoli offerenti, ma che i versamenti fossero fatti nel nome complessivo del Congresso.

In una prima nota, la segreteria del Congresso ha raccolto la egregia somma di L. 5305, che sono state versate ieri.

Pubblicazioni ufficiali. — Ministero dei lavori pubblici. R. Ispettorato generale delle strade ferrate: *Relazione sull'esercizio delle strade ferrate italiane per l'anno 1906.* Roma, tipografia della Unione cooperativa editrice.

Marina militare. — La R. nave *Flavio Gioia* è giunta ad Alicante. La *Dogali* è giunta a Talcahuano. L'*Iride* e la *Caprera* sono giunte a Porto-Samì.

— La R. nave *Calabria*, con a bordo S. A. R. Ferdinando di Savoia, principe di Udine, è giunto il 28 corrente a Itsukushima (Giappone).

Marina mercantile. — Da San Vincenzo ha transitato il *Sirio*, della N. G. I., diretto a Santos. Da Cadice ha proseguito per Genova il *Sardegna*, della stessa Società. È giunto a Rio Janeiro il *Regina Margherita*, pure della N. G. I.

Il giorno 30 è arrivato a Napoli da Genova e prosegue per New-York il *Vashington*, della Veloce. Nello stesso giorno arrivò a Colombo da Manilla il postale *Isla de Pancis* che proseguì per Genova. Il 29 partito da Buenos-Aires per Genova il postale *Mendoze*, del Lloyd italiano.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 30. — In seguito all'esame dei documenti sequestrati durante le ultime perquisizioni si è proceduto stamane all'arresto di Bibert, direttore del *Bloc patriote*, di Griffuelhes, segretario generale della Confederazione del lavoro, e di Xavier Feuillant, segretario dell'*Avanguardia realista*.

Mandati di arresto sono stati pure spiccati contro Lévy, segretario della Confederazione del lavoro, Fromentin, proprietario anarchico, entrambi fuggiti, ed infine contro due altre persone, i nomi delle quali sono ancora ignoti.

Tutti sono accusati di complicità in ribellione e di mene anarchiche.

LENS, 30. La notte scorsa è passata calma. La ripresa del lavoro è segnalata nelle concessioni di Lens, Béthune, Nievin, Noeux-les-mines, come pure ad Aniche.

In seguito ad accordi intervenuti tra operai e padroni la ripresa del lavoro si manifesta pure a L'Escarpelles.

Uno scioperante che gridava: *Viva la rivoluzione!* al passaggio delle truppe, ed un carpentiere delle miniere che distribuiva loro opuscoli sono stati arrestati.

COMPIÈGNE, 30. È stata perquisita la villa del conte Durand De Beauregard, il quale era assente.

La perquisizione non ha dato alcun risultato. Sono state però poste sotto sequestro due casse-forti.

PARIGI, 30. — Gli operai tipografi hanno tenuto stamane una riunione alla Borsa del lavoro ed hanno deciso la continuazione dello sciopero.

PARIGI, 30. — Il prefetto di polizia ha ricevuto stamane i colonnelli comandanti i reggimenti della guarnigione di Parigi e dei dintorni in previsione dei provvedimenti da prendersi per il 1° maggio.

Il prefetto riceverà nel pomeriggio il commissario di polizia e l'ufficiale di pace.

ATENE, 30. — Oggi il principe ereditario ed il Comitato ellenico per i giochi olimpici hanno offerto un banchetto alle Commissioni ed ai delegati stranieri.

Alla tavola d'onore sedevano gli onorevoli Lucchini, Mantica, Pierantoni e Mosso.

Il principe ha brindato ai commissari esteri.

PARIGI, 30. — Secondo il *Temps*, nel pomeriggio, è corsa al palazzo di giustizia la voce che erano stati arrestati i capitani Tamburini e Valpert, che furono l'anno scorso implicati in un altro complotto.

Al domicilio di Tamburini si dichiara che il capitano lasciò stamane la sua abitazione con uno sconosciuto che si ritiene sia un ispettore di polizia.

Alla Confederazione generale del lavoro si esprime la convinzione, secondo il *Temps*, che il complotto sia unicamente un'invenzione della polizia.

Un membro del consiglio della Confederazione ha ricevuto stamane un dispaccio non firmato che cerca di far credere che la Confederazione abbia organizzato l'attentato contro il ponte di Argenteuil.

Lewy, tesoriere della Confederazione, sarebbe partito in missione per Monceau-Les-Mines.

PARIGI, 30. — Il *Temps* dice che da un' inchiesta fatta da un suo redattore a Versailles risulta che Audouard, presidente di una sezione dell'avanguardia realista, è un giovane di 19 anni, che studia per divenire baccelliere, e che vuole atteggiarsi a uomo politico, assumendo il titolo di presidente di un Comitato di cui egli è quasi l'unico membro.

Egli avrebbe affidato le sue carte ad un realista di Versailles e fatto numerose confidenze ad un agente di polizia; avrebbe avuto realmente rapporti coll'abate Tourmenton.

PARIGI, 30. — Bibert, Feuillant e Griffuhles, arrestati stamane hanno scelto i loro difensori. Dopo aver subito un interrogatorio per l'accertamento della loro identità, nel gabinetto del giudice istruttore, sono stati tradotti al deposito, ove i loro avvocati sono stati autorizzati a visitarli stasera.

Contrariamente alla voce corsa Lewy, segretario della Confederazione del lavoro, non sarebbe fuggito ma avrebbe passato la notte fuori di casa sua. La moglie dichiara che non lasciò Parigi.

Un dispaccio da Nizza conferma l'arresto del conte Carlo Durand di Beauregard. Fra i documenti sequestrati nella perquisizione fatta al suo domicilio figura una lettera di uno dei suoi figli che lo informa circa un appartamento a Parigi.

LONDRA, 30. — Si ha da Perth (Scozia): Piroscafi giunti dal-

l'Islanda informano che il vulcano Hecla ebbe un'eruzione in proporzioni non allarmanti. Tuttavia le ceneri emesse dal vulcano coprirono una vasta estensione di territorio. Sette battelli pescherecci naufragarono durante una tempesta. La maggior parte dei loro equipaggi sono salvi.

BERLINO, 30. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* annunzia che il Governo tedesco ha diramato gli inviti per una conferenza relativa alla telegrafia senza fili, che si riunirà il 26 giugno.

A questa conferenza, oltre i 7 Stati che hanno preso parte ai lavori preliminari, sono stati invitati pure altri 23 Stati.

LONDRA, 30. — *Camera dei comuni.* — Il cancelliere dello Scacchiere, Asquith, annunzia che il bilancio dell'esercizio precedente si è chiuso con un avanzo di 3,466,000 lire sterline. La prosperità nella maggior parte dei rami del commercio e dell'industria è aumentata lentamente, ma gradualmente, durante il 1905, e continua a crescere.

Durante il primo trimestre dell'anno corrente le entrate dello Stato sono state maggiori e le spese minori. Le entrate che provengono dalle imposte sulle bevande spiritose e altri prodotti alcoolici diminuiscono progressivamente. Nondimeno sarebbe imprudente di basare le modificazioni del bilancio su questi fatti.

Asquit presenta il bilancio, nel quale calcola le spese a 141,786,000 lire sterline e le entrate, basate sulle imposte attuali, a 144,860,000 lire sterline, ciò che dà un avanzo di 3,074,000 lire sterline.

Se si deducono 400,000 lire sterline per far fronte a tutte le eventualità rimane un avanzo di 2,700,000 lire sterline.

Asquith passa poscia in rivista la situazione finanziaria, segnala l'aumento costante del debito nazionale e rileva la cifra, enorme ed eccessiva, delle spese per l'esercito e la marina. Dice di sperare che, date le buone intenzioni e lo zelo dei suoi colleghi, per l'anno prossimo potrà presentare un bilancio contenente riduzioni nelle spese per la guerra e la marina, basate su economie che il Governo non ha avuto quest'anno il tempo di studiare.

CETTE, 30. — Varie delegazioni operaie hanno votato lo sciopero generale.

BRUXELLES, 30. — Carlo Vaddington, che uccise Balmaceda, è stato rilasciato in libertà provvisoria dietro cauzione di 6000 franchi.

TOLONE, 30. — I conduttori dei tram si sono posti in isciopero, hanno abbandonato le vetture e ne hanno incendiata una.

La città è completamente priva di illuminazione. Tutti gli equipaggi della squadra sono consegnati.

BERLINO, 30. Il *Wolffbureau* ha da Pietroburgo: Oggi è corsa la voce che il Presidente del Consiglio, conte Witte, avrebbe presentato le sue dimissioni e che lo Czar la avrebbe accettate.

Tale voce non è finora confermata.

BREST, 30. — È stato qui arrestato sotto l'imputazione di complicità in ribellione e mene anarchiche, il signor Bressolles, commesso viaggiatore in farine. Sarà tradotto stasera a Parigi.

LORIENT, 30. — Il sindaco ha autorizzato il Corteo del 1° maggio, secondo l'itinerario prestabilito.

La porta dell'arsenale sarà aperta agli operai, i quali potranno entrarvi liberamente.

PARIGI, 30. — Il principe di Monaco ha scritto al ministro dell'istruzione, Briand, per annunziargli che ha deciso di trasferire a Parigi il suo istituto di oceanografia di Monaco coi laboratori e le collezioni, assegnando all'istituto un capitale di quattro milioni.

La direzione dell'Istituto sarà affidata ad un Comitato internazionale composto degli oceanografi più distinti.

ATENE, 30. — Stamane l'on. senatore Pierantoni ha tenuto una conferenza sul tema « L'Ellenismo nella civiltà e l'avvenire delle Olimpiadi ».

Assistevano alla conferenza il ministro degli affari esteri, numerose autorità e notabilità e molto pubblico. L'on. Pierantoni è stato vivamente applaudito.

Sono stati oggi proclamati campioni mondiali: per la corsa di 1500 metri Lightbody, americano; per la corsa di 400 metri Pilgrim, americano; pel salto triplo O' Connor, inglese, che ha saltato metri 7.50; per il tiro della fune le squadre sono state così classificate: prima quella austriaca, seconda quella greca, terza quella svedese.

Stasera al Circolo degli ufficiali ha avuto luogo un ricevimento, al quale sono intervenuti tutti gli ufficiali esteri presenti, e che è riuscito brillantissimo.

RIGA, 30. — Una numerosa banda di rivoluzionari, armati di fucili Mauser, ha assalito una casa cantonale nella località Ulbrock-Stolpine, presso Riga, ed ha incendiato e distrutto la casa cantonale e ciò che conteneva.

GUERNESEY, 30. — Il vapore *Courier* con a bordo varii escursionisti è affondato nel pomeriggio in vista dell'isola Sark.

I morti sarebbero, secondo alcuni 4 e secondo altri 44.

BUDAPEST, 30. — Fino alle 10.30 di stasera si conoscono 257 risultati delle elezioni. Sono eletti 166 membri del partito indipendente, 47 del partito costituzionale, 14 del partito del popolo, un socialista nazionale, 5 sassoni, 4 serbi, 3 rumeni, 4 slovacchi, un democratico, un membro del nuovo partito e 3 all'infuori dei partiti. Sono necessari sette ballottaggi, ed in un collegio l'elezione dovrà esser rifatta.

Tutti i ministri sono stati eletti.

Ad Alvincz vi sono stati conflitti tra indipendenti e rumeni; le truppe hanno mantenuto l'ordine.

A Karczag vi sono pure stati conflitti sanguinosi; vi sono quattro feriti gravi; sono giunte truppe.

A Korniareva due funzionari municipali sono stati uccisi dai rumeni.

A Bakamezoe i rumeni hanno insultato i partigiani di Kossuth. La gendarmeria intervenuta è stata pure attaccata dai rumeni ed ha dovuto far fuoco; un rumeno è rimasto ucciso e un altro gravemente ferito.

PARIGI, 30. — Al domicilio del conte Durand di Beauregard arrestato a Nizza oggi è stata trovata una ricevuta di 6000 franchi firmata Bressolles.

A Brest ed a Lorient sono state prese importanti misure d'ordine e sono stati vietati gli assembramenti.

LENS, 30. — Stanotte è scoppiata una cartuccia di *grisoutine* presso la casa del comandante del battaglione. Vi sono stati soltanto danni materiali.

Un'altra esplosione è segnalata ad Harnes.

Sono stati sequestrati numerosi manifesti ed opuscoli antimilitaristi.

PARIGI, 30. — L'imputazione delle cinque persone arrestate oggi è di complicità nelle provocazioni di delitti d'incendio, saccheggio ed assassinio, provocazioni seguite da effetto, e fatte a scopo di propaganda anarchica.

Il giudice continua l'esame dei documenti sequestrati, il quale può rendere necessarie nuove operazioni giudiziarie.

I cinque arrestati saranno tradotti a Béthune.

Lévys, segretario della confederazione generale del lavoro, che non potè essere arrestato perchè assente non è fuggito, come si era detto. Si conferma che egli si è recato a Montceau-Les-Mines per farvi varie conferenze.

Otto anarchici stranieri sono stati arrestati nel pomeriggio, sotto l'imputazione di infrazione a decreti di espulsione.

Dalle sette di stasera tutte le truppe che si trovano a Parigi sono consegnate nei loro quartieri. Il numero delle truppe in vari posti militari è stato raddoppiato.

NIZZA, 30. — Nel suo primo interrogatorio Beauregard ha dichiarato che appartenne sempre alla politica militante, ma ha protestato contro l'accusa di aver avuto una parte qualsiasi nei disordini nel nord.

MOUNT-CARMEL (Pensilvania), 1. — È avvenuto un conflitto fra i gendarmi e la folla, che simpatizzava coi minatori scioperanti. Questa scagliò sassi contro i gendarmi, i quali fecero fuoco. Parecchi individui rimasero feriti.

La gendarmeria riceverà prossimamente rinforzi, ciò che le permetterà di proteggere con maggiore efficacia i proprietari delle miniere di antracite.

PARIGI, 1. — Un treno *express* proveniente da Cherbourg ha avuto la scorsa notte una collisione alla stazione di Andresy con un treno merci che procedeva in senso inverso.

Il vagone *restaurant* si è rovesciato. L'aiutante cuoco è rimasto ucciso; quattro agenti dei *wagons-lits* ed un meccanico hanno riportato contusioni.

PARIGI, 1. — Iersera alla Borsa del lavoro, durante una riunione dei membri dell'unione dei sindacati il luogotenente di fanteria Tisserand de Lange, prendendo la parola, si proclamò socialista ed esortò gli operai alla calma, ma soggiunse che si sarebbe rifiutato a sparare contro i dimostranti. L'oratore, che fu acclamato, assicurò che numerosi ufficiali pensano come lui.

All'uscita dalla riunione il luogotenente Tisserand fu arrestato e condotto alla prigione di *Cherche Midi*.

LONDRA, 1. — Lo *Standard* ha da Parigi:

Il Re Edoardo arriverà domani a Parigi, scenderà all'Ambasciata inglese, pranzerà giovedì all'Eliseo e rimarrà a Parigi tre giorni.

PARIGI, 1. — L'aspetto delle vie nel centro della città era, stamane alle 11, analogo a quello delle domeniche, colla differenza che la maggior parte dei negozi sono aperti; tuttavia molti hanno soppresso le mostre.

La circolazione delle vetture è quasi nulla; soltanto gli omnibus ed i tram fanno servizio, ma sono quasi vuoti.

Anche i pedoni sono molto più rari del solito.

I negozi di armieri sono chiusi.

Sui *boulevards* i caffè hanno messo fuori i tavoli come al solito.

Si è proceduto nei dintorni della piazza della Repubblica ad un centinaio di arresti per rifiuto di circolare.

Levy, segretario della Confederazione del lavoro, è stato arrestato stanotte, alla stazione di Lyon, a Parigi, mentre scendeva dal treno di Figiche.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 30 aprile 1906

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50.60
Barometro a mezzodì	751 46.
Umidità relativa a mezzodì	53.
Vento a mezzodì	S.
stato del cielo a mezzodì	3[4 nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 16.7
	minimo 9.0
Pioggia in 24 ore	mm. —

30 aprile 1906.

In Europa: pressione massima di 765 sul Mar Bianco, minima di 745 sulla Manica.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso di 1 a 4 mm.; temperatura irregolarmente variata; pioggie sparse e qualche temporale specialmente al nord; venti forti del 3° quadrante.

Barometro: minimo tra 750 e 751 al nord-ovest, massimo a 758 in Sicilia.

Probabilità: venti moderati o forti tra sud e ponente; cielo in gran parte nuvoloso; pioggie sparse; Tirreno agitato.

N. B. — È stato telegrafato ai semafori del Tirreno d'alzare il cilindro.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 30 aprile 1906.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio...	1/2 coperto	agitato	15 8	11 4
Genova	coperto	agitato	16 8	12 0
Massa Carrara ...	coperto	agitato	16 8	9 3
Cuneo	3/4 coperto	—	15 0	6 7
Torino	sereno	—	15 2	6 0
Alessandria	coperto	—	16 0	9 2
Novara	1/2 coperto	—	15 3	5 0
Domodossola	1/4 coperto	—	17 1	4 8
Pavia	coperto	—	18 8	3 7
Milano	coperto	—	18 9	5 6
Sondrio	1/2 coperto	—	15 8	5 9
Bergamo	coperto	—	12 4	5 0
Brescia	coperto	—	—	—
Cremona	coperto	—	15 5	5 0
Mantova	1/2 coperto	—	14 0	4 1
Verona	3/4 coperto	—	13 8	5 0
Belluno	3/4 coperto	—	8 8	4 4
Udine	3/4 coperto	—	9 5	4 8
Treviso	1/2 coperto	—	12 8	5 0
Venezia	1/2 coperto	calmo	11 8	7 8
Padova	1/4 coperto	—	12 4	4 7
Rovigo	coperto	—	12 0	6 0
Piacenza	coperto	—	15 0	3 8
Parma	coperto	—	15 8	5 4
Reggio Emilia....	coperto	—	14 0	6 2
Modena	coperto	—	15 1	5 1
Ferrara	coperto	—	12 8	5 8
Bologna	3/4 coperto	—	12 7	8 4
Ravenna	coperto	—	16 2	4 0
Forlì	coperto	—	16 8	7 8
Pesaro	3/4 coperto	calmo	18 2	1 5
Ancona	3/4 coperto	legg. mosso	15 4	10 1
Urbino	3/4 coperto	—	11 8	4 6
Macerata	3/4 coperto	—	14 3	6 7
Ascoli Piceno ...	3/4 coperto	—	15 8	10 0
Perugia	nebbioso	—	11 2	4 0
Camerino	3/4 coperto	—	10 1	4 0
Lucca	piovoso		15 5	7 9
Pisa	piovoso	—	14 6	7 2
Livorno	coperto	molto agitato	13 8	10 5
Firenze	coperto		13 0	6 8
Arezzo	coperto	—	12 .	4 6
Siena	coperto	—	10 5	8 6
Grosseto	3/4 coperto	—	20 0	6 0
Roma	1/4 coperto	—	16 5	5 3
Teramo	coperto	—	14 0	7 0
Chieti	sereno	—	15 4	7 4
Aquila	coperto	—	7 5	2 1
Agnone	sereno		9 5	1 3
Foggia	sereno	—	18 8	10 0
Bari	sereno	legg. mosso	13 0	6 0
Lecce	sereno	—	19 6	6 1
Caserta	1/2 coperto	—	15 7	5 1
Napoli	sereno	calmo	13 9	8 9
Benevento	3/4 coperto	—	13 8	3 8
Avellino	3/4 coperto	—	12 7	6 8
Caggiano	1/4 coperto	—	8 4	2 7
Potenza	1/2 coperto		10 4	2 3
Cosenza	—	—	15 2	8 8
Tiriolo	3/4 coperto	—	14 0	2 4
Reggio Calabria .	1/2 coperto	mosso	17 0	13 0
Trapani	sereno	calmo	16 6	10 6
Palermo	sereno	mosso	18 4	7 5
Porto Empedocle..	1/2 coperto	mosso	15 0	9 0
Caltanissetta ...	sereno	—	20 0	10 5
Messina	1/4 coperto	calmo	18 4	12 3
Catania	sereno	calmo	19 6	9 3
Siracusa	sereno	calmo	19 9	11 9
Cagliari	sereno	calmo	15 6	6 8
Sassari	1/2 coperto	—	12 0	6 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile.*